

Proposta N° 6 / Prot. Data 01/02/2016		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
--	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 36 del Reg. Data 17/03/2016	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 23/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE AMMOSCATO VINCENZO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 275/14
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres. Ass.			Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Longo Alessandro	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Milito Stefano (1959)	-	SI
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Rimi Vincenzo	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	-	SI	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	-	SI
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	-	SI
8	Caldarella Ignazio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Rimi Francesco	-	SI	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Pipitone Antonio	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pirrone Rosario Dario	-	SI	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	27	Gabellone Francesco	SI	-
13	Scibilia Giuseppe	-	SI	28	Coppola Gaspare	-	SI
14	Stabile Giuseppe	-	SI	29	Sciacca Francesco	SI	-
15	Campisi Giuseppe	SI	-	30	Piccichè Davide	-	SI

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 13

Assume la Presidenza il V/Presidente Vesco Benedetto
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati

Consiglieri scrutatori

- 1) Sciacca Francesco
- 2) Longo Alessandro
- 3) Caldarella Gioacchina

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 17

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 11 dell'o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 23/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE AMMOSCATO VINCENZO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 275/14 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 23/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE AMMOSCATO VINCENZO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 275/14.

Premesso che:

- in data 08/04/2013, con prot. gen. n. 19285, l'avv. Vincenzo Lauria Lauria, per conto e nell'interesse del Sig. Ammoscato Vincenzo, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tutti conseguenti al sinistro stradale. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 27/02/2013 il Sig. Ammoscato Vincenzo, alle ore 19.45 circa, si trovava a transitare nella via Porta Palermo di Alcamo, con direzione di marcia centro città - S.S. 113, alla guida della propria autovettura BMW serie 3 targata BA 451 ZB, allorquando, giunto in prossimità del civico n. 104, finiva dentro una buca presente sulla sede stradale, danneggiando il predetto veicolo;
- in data 29/01/2014 con prot. n. 5231 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Vincenzo Lauria Lauria, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Ammoscato Vincenzo; con il quale si chiedeva di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'odierno attore, di tutti i danni patrimoniali patiti per effetto del danneggiamento della propria autovettura, quantificati in € 1.030,00;
- con delibera n.86 del 27/03/2014, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che si costituiva in giudizio con Comparsa di Costituzione

e Risposta del 31/03/2014, depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo in pari data;

- in data 08/02/2015 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 275/14, ha emesso sentenza n. 23/15, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 932,70, oltre interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al saldo effettivo; condanna, altresì, il Comune di Alcamo, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 377,00, di cui € 37,00 per spese esenti ed € 340,00 per competenze, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- l'Atto di Precetto è pervenuto in data 16/07/2015 con prot. n. 32563;
- l'Atto di Precetto è pervenuto in data 02/11/2015 con prot. n. 48704;
- l'Atto di Pignoramento Presso Terzi è pervenuto in data 18/11/2015 con prot. n. 51439;
- di conseguenza a seguito pignoramento, si procederà al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **€ 2.519,69**;
- intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 10/03/2015, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato;
- di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- vista la polizza Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, che prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto;
- sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
- richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- considerato che la somma di **€ 1.700,00** (come da sentenza n. sentenza n. 23/2015), trova copertura al Cap. 112380 cod. 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del Bilancio d'Esercizio 2015 riportati ai residui passivi con nota n. 1200 del 19/01/2016;
- considerato che è pervenuto Atto di Pignoramento, e la somma non è più sufficiente, sarà quindi necessario integrare la somma di **€ 819,69**, che trova copertura al Cod 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio di esercizio 2016, per la somma totale di € 2.519,69;
- di dare atto che le spese rientrano nei limiti all'art.163 comma 2, che dove non assunta arreca un danno certo e grave all'Ente in termini di maggiori oneri di pagamento;
- visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data.....;
- vista la Relazione del Segretario Generale del 29/12/2015 pervenuta a questo Ufficio in data 07/01/2016;

- visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data.....;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 23/15 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 275/14 promossa dal Sig. Ammoscato Vincenzo contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, trova copertura al Cap. 112380 cod. 1.11.110 “oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio” per la somma di € **1.700,00**, al bilancio esercizio 2015, per la somma di € **819,69** al Cap. 112380 cod. 1.11.1.110 “oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio” del bilancio esercizio in corso, per un totale di € **2.519,69**;
- di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 23/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE AMMOSCATO VINCENZO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 275/14.

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l’O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 19 del 10/03/2016;

Visto il verbale n. 7 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 16/02/2016;

Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.17

Assenti n. 13 (Coppola, Dara S., Fundarò, Milito S. (59), Milito S. (62) Nicolosi. Piccichè, Pirrone, Rimi F., Rimi V., Ruisi, Scibilia e Stabile).

Votanti n. 12

Voto contrari n. 1 (Calvaruso,)

Astenuti n. 5 (Vario Di Bona, Gabellone, Raneri, Caldarella G.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 23/15 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 275/14 promossa dal Sig. Ammoscato Vincenzo contro il Comune di Alcamo;

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, trova copertura al Cap. 112380 cod. 1.11..110 “oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio” per la somma di € **1.700,00**, al bilancio esercizio 2015, per la somma di € **819,69** al Cap. 112380 cod. 1.11.1.110 “oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio” del bilancio esercizio in corso, per un totale di € **2.519,69**;
- di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Letto approvato e sottoscritto _____

IL V/PRESIDENTE
F.to Vesco Benedetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 23/03/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

COMUNE DI ALCAMO

N.F.

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 19 del 10/03/2016

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
<input type="checkbox"/> Sindaco	
<input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio	Note
<input type="checkbox"/> Segretario Generale	Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – Sentenza N. 23/15 emessa dal Giudice di pace di Alcamo – Nella causa civile Ammoscato Vincenzo c/Comune di Alcamo – N.R.G. 275/14
<input type="checkbox"/> Assessore _____	

Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna		SI				
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI				10.30	11.15
Componente	Calvaruso Alessandro		SI			10.30	11.15
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco		SI				
Componente	Stabile Giuseppe	SI				10.30	11.15

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 10 del mese di Febbraio alle ore 9.30 presso la Sala della Presidenza del Consiglio si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alle ore 9.30 il segretario verbalizzante Istr. Amministrativo Alessandro Coppola vista l'assenza di tutti i componenti della commissione, rinvia la seduta alle ore 10.30.

A tale ora sono presenti il V/Presidente Di Bona Lorena e i componenti Calvaruso Alessandro e Stabile Giuseppe. Riscontrato il numero legale il V/Presidente Di Bona Lorena apre i lavori della commissione.

Dall'analisi della documentazione e dalla documentazione prodotta dal Seg. Generale Dott. Ricupati, si evince che il procedimento civile è stato seguito con superficialità considerate le numerose incongruenze evidenziate, appare altresì strana la relazione di sopralluogo del tecnico comunale Geom. De Blasi M.A. del 16/03/2013 attestante l'assenza della buca.

Le numerose contraddizioni emerse pertanto non hanno chiarito l'esatta dinamica e hanno portato ancora una volta il comune di Alcamo a essere soccombente.

I componenti chiedono pertanto di allertare eventuali responsabilità ed attivare tutte le procedure per il recupero delle somme derivanti dalla sentenza (€. 2519,69).

A questo punto il V/Presidente Di Bona Lorena mette ai voti il provvedimento.

Favorevoli :

Astenuti : Di Bona Lorena – Stabile Giuseppe

Contrari : Calvaruso Alessandro

Alle ore 11.15 si chiude la seduta

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La commissione esprime

PARERE NEGATIVO

Sulla richiesta di parere di cui al punto in oggetto

Il Segr. Supplente

Istr. Amm. Alessandro Coppola

Il V/Presidente

Sig. Lorena Di Bona

Prot. n. 4475 del 17 FEB. 2016
Prot. gen. n. 44 del 13-02-2016



CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 4475 del 17 FEB. 2016
Assegnata al Settore
17 FEB. 2016 il Segretario Generale

CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Verbale n°7
del 16 febbraio 2016

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 16/02/16 alla proposta di deliberazione n. 6 del 01/02/16 trasmessaci con nota n. 2917 del 09/02/2016, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - Sentenza n. 184/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Annoscato Vincenzo c/Comune di Alcamo n.r.g. 275/14 per euro 2.519,69;*

Il giorno 16 Febbraio 2016, alle ore 16,00 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Graziano Viola e il Dott. Maltese Antonio.

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 2917 del 09/02/2016, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere.
- Visti gli allegati alla proposta di deliberazione n. 2917;
- Vista la relazione del Segretario Comunale del 29.12.15;

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;
- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità
- Visto che la somma in sentenza trova copertura al Cap 112380 cod. 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio d'esercizio 2015 riportati a residui passivi con nota n.1200 del 19/01/2016
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.


La riunione si conclude alle ore 17,10 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, il 16/02/16


Il Collegio dei Revisori

Il Presidente


Rag. Varvaro Stefano



Il componente
Dott. Antonia Maria Teso



Il componente
Dott. Viola Graziano



COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 23/2015 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE AMMOSCATO VINCENZO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 275/2014

INDICE ATTI ALLEGATI

1. Comunicazione ex art. 55 bis Reg. Contabilità;
2. copia richiesta risarcimento danni del 08/04/2013 prot. n. 19285;
3. copia relazione del Geom. M. A. De Blasi;
4. copia relazione di perizia dello Studio Tecnico Simonetto del 04/07/2013 prot. 35570;
5. copia Atto di Citazione – del 29/01/2014 prot. n. 5231;
6. copia delibera n. 86 del 27/03/2014;
7. copia di Comparsa Costituzione e Risposta del 31/03/2014;
8. Copia memoria conclusionale dell'Avv. Vincenzo Lauria depositata il 14/01/2015;
9. copia comparsa conclusionale dell'Avv. G. Mistretta depositata il 15/01/2015;
10. copia sentenza del 08/02/2015 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo;
11. copia Verbale di Udienza.
12. copia atto di precetto del 16/07/2015 prot. n. 32563;
13. copia atto di precetto del 02/11/2015 prot. n. 48704;
14. copia atto di pignoramento del 18/11/2015 prot. n. 51439.



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Prot. n. 6598 del 30/03/2015

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

E p. c. **AL SIGNOR SINDACO**
SEDE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 23/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE AMMOSCATO VINCENZO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 275/14.

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue :

- in data 08/04/2013, con prot. gen. n. 19285, l'avv. Vincenzo Lauria Lauria, per conto e nell'interesse del Sig. Ammoscato Vincenzo, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tutti conseguenti al sinistro stradale. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 27/02/2013 il Sig. Ammoscato Vincenzo, alle ore 19.45 circa, si trovava a transitare nella via Porta Palermo di Alcamo, con direzione di marcia centro città - S.S. 113, alla guida della propria autovettura BMW serie 3 targata BA 451 ZB, allorquando, giunto in prossimità del civico n. 104, finiva dentro una buca presente sulla sede stradale, danneggiando il predetto veicolo;
- in data 16/05/2013 il Geom. M. A. De Blasi effettuava sopralluogo sul luogo del presunto sinistro e redigeva relazione nella quale si evince che non era stata rilevata la presenza di alcuna buca, tuttavia si era riscontrata la traccia di un ripristino del manto stradale;
- in data 04/07/2013 con prot. 35570 perveniva Relazione di Perizia redatta dallo Studio Tecnico del Dott. Simonetto del 01/07/2013;
- in data 29/01/2014 con prot. n. 5231 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Vincenzo Lauria Lauria, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Ammoscato Vincenzo, con il quale si chiedeva di ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro e da addebitare al Comune di Alcamo ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'odierno attore, di tutti i danni patrimoniali patiti per effetto del danneggiamento della propria autovettura, quantificati in € 1.030,00, nonché del danno patrimoniale derivante dal fermo tecnico del veicolo, da liquidarsi secondo equità ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., e comunque liquidarli nella maggiore o minore somma che risulterà congrua ed equa, il tutto oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi sull'importo dovuto via via rivalutato dalla data del sinistro a quella dell'effettivo pagamento;

- con delibera n.86 del 27/03/2014, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che si costituiva in giudizio con Comparsa di Costituzione e Risposta del 31/03/2014, depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo in pari data, con la quale chiedeva di ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore; ritenendo e dichiarando che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo; ritenendo e dichiarando l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 C.C. in capo all'attore; in subordine ritenere e dichiarare il concorso di colpa del Sig. Ammoscato;
- in data 14/01/2015 l'Avv. Vincenzo Lauria depositava, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, Memoria Conclusionale;
- in data 15/01/2015 l'Avv. Giovanna Mistretta depositava, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, Comparsa Conclusionale;
- in data 08/02/2015 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 275/14, ha emesso sentenza n. 23/15, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 932,70, oltre interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al saldo effettivo; condanna, altresì, il Comune di Alcamo, al pagamento delle spese processuali che liquida, ex D.M.G. 10/03/2014 n.55, in complessivi € 377,00, di cui € 37,00 per spese esenti ed € 340,00 per competenze, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- in data 10/03/2015 l'attore ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 1496,53 arrotondato per eccesso ad € 1.700,00;
- vista la polizza Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, che prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato;

Tanto si doveva.

Alcamo li _____

Il Dirigente
Ing. Enza Anna Parrino



Y

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Oggetto: RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 23/15 EMessa DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE AMMOSCATO VINCENZO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 275/14

Vista la comunicazione prot. n. 6598 del 30/03/2015 a firma del capo settore servizi tecnici;

Visti gli atti tutti del procedimento;

OSSERVA

- Il debito de quo insorge a seguito della richiesta di risarcimento, volta all'integrale ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tutti conseguenti ad un sinistro stradale, avanzata in data 08/04/2013, con prot. gen. n. 19285, dall'avv. Vincenzo Lauria Lauria, per conto e nell'interesse del Sig. Ammoscato Vincenzo, inviata a questo Ente.
- Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 27/02/2013 il Sig. Ammoscato Vincenzo, alle ore 19.45 circa, si trovava a transitare nella via Porta Palermo di Alcamo, con direzione di marcia centro città - S.S. 113, alla guida della propria autovettura BMW serie 3 targata BA 451 ZB, allorquando, giunto in prossimità del civico n. 104, finiva dentro una buca presente sulla sede stradale, danneggiando il predetto veicolo;
- in data 16/05/2013 il Geom. M. A. De Blasi effettuava sopralluogo sul luogo del presunto sinistro e redigeva relazione nella quale si evince che non era stata rilevata la presenza di alcuna buca, tuttavia si era riscontrata la traccia di un ripristino del manto stradale;
- in data 04/07/2013 con prot. 35570 perveniva Relazione di Perizia redatta dallo Studio Tecnico del Dott. Simonetto del 01/07/2013;
- in data 29/01/2014 con prot. n. 5231 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Vincenzo Lauria Lauria, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Ammoscato Vincenzo, con il quale si chiedeva di ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro è da addebitare al Comune di Alcamo ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'odierno attore, di tutti i danni patrimoniali patiti per effetto del danneggiamento della propria autovettura, quantificati in € 1.030,00, nonché del danno patrimoniale derivante dal fermo tecnico del veicolo, da liquidarsi secondo equità ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., e comunque liquidarli nella maggiore o minore somma che risulterà congrua ed equa, il tutto oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi sull'importo dovuto via via rivalutato dalla data del sinistro a quella dell'effettivo pagamento;
- con delibera n.86 del 27/03/2014, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 31/03/2014, depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo in pari data, con la quale chiedeva di ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore; ritenendo e dichiarando che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo; ritenendo e dichiarando l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 C.C. in capo all'attore; in subordine ritenere e dichiarare il concorso di colpa del Sig. Ammoscato;

- in data 14/01/2015 l'Avv. Vincenzo Lauria depositava, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, Memoria Conclusionale;
- in data 15/01/2015 l'Avv. Giovanna Mistretta depositava, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, comparsa conclusionale;
- in data 08/02/2015 il Giudice di Pace di Alcamo, nel procedimento iscritto al R.G. n. 275/14, ha emesso la sentenza n. 23/15, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 932,70, oltre interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al saldo effettivo; condanna, altresì, il Comune di Alcamo, al pagamento delle spese processuali che liquida, ex D.M.G. 10/03/2014 n.55, in complessivi € 377.00, di cui € 37,00 per spese esenti ed € 340,00 per competenze, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- in data 10/03/2015 l'attore ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo, conseguentemente si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 1496,53 arrotondato per eccesso ad € 1.700,00;
- la polizza Ariscom s.p.a. RC I/RCO n.0000023260, prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez. 3 rischi coperti del contratto, per cui il danno risulta tutto a carico dell'Amministrazione convenuta.
- Ciò posto si evidenzia che dalla lettura degli atti difensivi comunali emergono talune incongruenze che si indicano di seguito:
 - a) La difesa - nella comparsa di costituzione e risposta - sbaglia il nome dell'attore evocando un tale Cruciatà Nicolò;
 - b) Allorquando si tenta di confutare la tesi dell'attore, viene richiamata una sentenza (si presume che si tratti di ciò dall'uso del corsivo) la cui fattispecie era del tutto diversa, riguardando infatti un caso di non visibilità di una grata che ha cagionato un sinistro in agosto e di mattina; mentre la causa presunta del sinistro de quo verificatosi a febbraio ed alle ore 20 circa, riguardava una buca (peraltro non accertata, trattandosi piuttosto di uno scavo a sezione longitudinale);
 - c) La prova per testi verte su un capitolato il cui contenuto è errato e controproducente, atteso che il limite di velocità in quella zona è di 30km/h e non già di 50 km/h, come correttamente ha dichiarato il teste Manno Graziano, il quale ha dovuto affermare contrariamente a quanto dedotto in capitolato - che il limite era di 30km/h.
 - d) L'indicazione del limite di 50km/h viene addirittura valorizzata dall'avv. Bonghi il quale nel corso della udienza di prima comparizione *"prende atto che controparte non contesta la circostanza che nella via Porta Palermo vigesse il limite di velocità di 50 km/h"*;
 - e) Anche la testimonianza del teste Culmone è un capolavoro di contraddizione in termini, atteso che lo stesso dichiarava che la zona è servita da illuminazione pubblica, tuttavia non assicurava che quella giornata fosse funzionante.Sulla scorta di quanto affermato e dedotto in atti, si può verosimilmente sostenere che la difesa non abbia colto nel segno gli aspetti favorevoli legati al sinistro, addivenendosi ad un giudizio sfavorevole disastroso.
Si ritiene che vi siano gli estremi della colpa grave e come tale si inoltrerà apposita denuncia alla magistratura contabile.
Alcamo lì 29.12.2015

Il Segretario Generale

RICUPA II-

41011 ALCAMO (TP)

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
10 MAR. 2015
Prot. n. 10136 del
Assegnata al Settore
10 MAR. 2015
Segretario Generale



N. 275/14 R.G.
N. 23/15 SENT.
N. / REP.
N. 135/15 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Eleonora Granozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 275/2014 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2014 promossa da :

-AMMOSCATO VINCENZO - nato ad Alcamo (TP) il 15-10-1976 (C.F.: MMSVCN76R15A176S), ivi residente nella Via Pietro Longo n. 3 ed ivi ivi elettivamente domiciliato nella Via ed nella Via Collegio n. 9 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Lauria Lauria (C.F.: LRLVCN65H05A176G) dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

- COMUNE DI ALCAMO - in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Alcamo, nella Via Ten. Vito Manno n. 5, presso l'Avvocatura Comunale

CONVENUTO

Avente ad oggetto : "condannatorio"

CONCLUSIONI

DELL'ATTORE :

Forze
[Handwritten signature]

"Voglia il Giudice di Pace, *adversis rejectis*,

ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da addebitare alla negligente e colposa condotta del convenuto Comune di Alcamo, nella qualità di ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 2051 C.C. (obbligo di custodia, ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 C.C.

Conseguentemente, condannare il Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore*, a risarcire e corrispondere a parte attrice tutti i danni subiti anche facendo ricorso a criteri di equità, in complessivi Euro 1.030,00, tenuto conto del danno patrimoniale patito per effetto del danneggiamento della propria autovettura, nonché del danno patrimoniale derivante dal fermo tecnico del veicolo, da liquidarsi secondo equità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 C.C., e comunque liquidarli nella maggiore o minore somma che risulterà congrua ed equa a seguito dell'istruzione del presente giudizio, entro il limite del predetto importo di Euro 1.030,00. Il tutto, oltre rivalutazione monetaria alla stregua degli indici di svalutazione monetaria ISTAT ed interessi compensativi e/o monitori al saggio legale da calcolarsi sull'importo dovuto via via rivalutato dalla data del sinistro a quella dell'effettivo pagamento ovvero, nel caso si raggiunga la somma limite di Euro 1.030,00, dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento.

Con vittoria delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre al rimborso forfetario spese generali, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari"

DEL CONVENUTO COMUNE DI ALCAMO:

"Voglia il Giudice di Pace,

nel merito:

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere *in toto*, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 C.C., in capo al Sig. **Cruciata Nicolò**, con esclusione per il comune di Alcamo dell'obbligo del risarcimento dei danni richiesti;
- in via ulteriormente gradata, e nell'eventualità in cui codesto giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente *de quo*, ritenere e dichiarare il concorso di colpa del Sig. Ammoscato Vincenzo nella causazione dei danni materiali e nella misura che verrà ritenuta di maggiore giustizia, riducendo, proporzionalmente la somma richiesta.

Vinte le spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29-01-2014 a ministero Giacalone Nicolò, messo notificatore di questo Ufficio, Ammoscato Vincenzo evocava in giudizio il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di Euro 1.030,00 oltre accessori e spese processuali, e ciò a titolo di risarcimento dei danni patiti di seguito all'incidente occorsogli alle ore 19,45 circa del 27-02-2013 allorquando, mentre alla guida della propria autovettura BMW targata BA 451 ZB percorreva a moderata andatura la Via Porta Palermo di Alcamo con direzione centro città/S.S. 113, giunto in prossimità del civico n. 104 era finito

dentro una profonda buca presente sulla propria corsia di marcia non visibile data l'ora buia, né segnalata.

Nell'occorso l'autovettura aveva subito lo scoppio del pneumatico della ruota anteriore destra con danneggiamento dei relativi organi di trasmissione, portando danni per 1.304,50 come da preventivo che produceva, oltre al danno da fermo tecnico da liquidarsi in via equitativa.

Aveva, quindi, costituito in mora il Comune di Alcamo responsabile dell'evento ai sensi dell'art. 2051 C.C., ovvero dell'art. 2043 C.C., ma poiché lo stesso non aveva provveduto al ristoro dei danni era stato costretto ad intraprendere il giudizio.

Alla prima udienza del 31-03-2014 si costituiva ritualmente il Comune di Alcamo il quale resisteva alla domanda rilevando l'insussistenza di una situazione di pericolo integrante gli estremi della "insidia stradale"; assumeva, inoltre, che l'evento si era verificato per colpa esclusiva dell'attore che aveva superato il limite di velocità di Km/h. 50 imposto da apposita segnaletica e non usato la normale diligenza che avrebbe potuto evitare l'impatto, ovvero, in subordine, per colpa concorrente dello stesso nella misura da determinarsi

Dichiarato fallito il tentativo di conciliazione, si procedeva all'istruzione della causa mediante l'ammissione dei documenti versati nei fascicoli delle parti e l'escussione di quattro testimoni

All'esito dell'istruttoria, sulle conclusioni adottate dalle parti in epigrafe trascritte, la causa all'udienza del 06-02-2015 è stata trattenuta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione, così come proposta e qualificata dall'attore, va correttamente inquadrata nell'ambito della responsabilità per cose in custodia prevista dall'art. 2051 C.C.

Con la sentenza 8 maggio 2012, n. 6903 la Cassazione Civile, Sezione III, riproponendo alcuni dei più recenti ed innovativi principi dettati dalla Suprema Corte in tema di danni da insidie stradali, rappresenta un evidente segnale di consolidamento degli orientati giurisprudenziali in materia, sino a poco tempo addietro molto altalenanti e tali da giustificare una forte incertezza in merito ai criteri da utilizzare nel diritto pretorio nella risoluzione dei casi concreti.

La "stabilizzazione" degli orientamenti, in particolare, emerge sotto un duplice aspetto: il profilo della applicabilità o inapplicabilità dell'art. 2051 C.C. in tema di responsabilità della pubblica amministrazione e, per altro verso, in tema di concorso di colpa del danneggiato.

Sotto il primo profilo, in linea con i principi espressi da Cassazione civile, sez. III, con la sentenza 22-02-2012, n. 2562, la stessa Corte ha confermato che l'art. 2051 C.C. è applicabile in caso di danni derivanti da anomalie del manto stradale in due ipotesi:

allorché ricorra la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano,

quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima.

In linea con i propri recenti indirizzi, inoltre, la Corte ha sottolineato che la possibilità concreta di esercitare la custodia sul tratto di strada, con conseguente applicabilità dell'art. 2051 C.C., sussiste sempre quando l'evento dannoso si è

verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia. Ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione della strada da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A. ai sensi dell'art. 2051 C.C., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso. Diversamente opinando, tale comportamento integra soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 1227, primo comma, C.C. (Cass. Civ., Sez. III, 18-04-2012, n. 6065).

Infatti, le misure di precauzione e di salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona, allorché il danneggiato abbia la possibilità di percepire agevolmente l'esistenza di una situazione di pericolo, nella valutazione del nesso eziologico tra cosa e danno va attribuito rilievo causale al suo comportamento colposo visto che il danneggiato avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo.

Nell'ipotesi in cui il comportamento colposo dell'utente della strada non sia tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso ma, nondimeno, abbia avuto un'efficienza causale, sarà configurabile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 C.C., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.

Ciò premesso, nel caso di specie le circostanze dell'incidente come descritte nell'atto introduttivo del giudizio hanno trovato puntuale riscontro nelle

dichiarazioni rese dal teste Messina Filippo che viaggiava quale terzo trasportato sulla BMW dell'attore. Il teste ha, infatti, confermato che nell'occasione la BMW che procedeva a velocità moderata e sulla propria destra finì con la ruota anteriore destra dentro una profonda buca presente sulla sua carreggiata di pertinenza, non visibile giacché era buio, né segnalata e che ha riconosciuto nelle ritrazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice.

Allora, era onere del Comune convenuto dimostrare che il fatto si verificò in assenza di ogni sua colpa, nonostante avesse adottato tutte le cautele necessarie ed e-itarie, in conseguenza di un fatto fortuito; dimostrazione, questa, che non è stata fornita

Poiché l'attore stava utilizzando la strada in modo conforme alla sua destinazione e che la buca aveva le caratteristiche della non prevedibilità e della non visibilità che integrano l'insidia stradale, non si può ritenere che la sua condotta sia stata la causa del danno, dovendosi invece affermare che l'incidente derivò proprio dalla irregolarità del manto stradale

La Corte di Cassazione confermando di recente un orientamento già in precedenza delineato in tema di risarcimento del danno da trabocchetto o insidia stradale, ha riconosciuto una forma di concorso di colpa a carico dell'automobilista che, a causa della velocità sostenuta, incorra nel fatto lesivo (Cass Sez III, 16-01-2013 n, 907)

Ebbene, nel caso specifico non vi è alcun elemento probatorio idoneo a far ritenere che l'attore procedesse a velocità non commisurata, e ciò si desume dallo scoppio del pneumatico della ruota destra che si giustifica anche con una bassa velocità.

In una fattispecie identica relativa ad un incidente avvenuto nello stesso posto in data 23-12-2012 (proc. n 729/2013 R.G. – Sullo Pietro c/ Comune di Alcamo), questo giudice ha ritenuto la colpa concorrente dell'attore in ragione del 30% , giacché, "pur ricorrendo gli estremi dell'insidia, la circostanza affermata dall'attore di essere stato "sbalzato in aria" a causa della buca, depone indiscutibilmente per una velocità dallo stesso tenuta certamente di gran lunga superiore al limite imposto....".

Dovendo, quindi, escludersi che l'attore abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, il Comune di Alcamo è tenuto a risarcirlo per l'intero dei danni subiti.

In ordine al *quantum*, i danni subiti dalla BMW quali emergono dalle foto in atti, eziologicamente riconducibili all'occorso sinistro, si liquidano in Euro 1.304,50 come da preventivo in atti asseverato in sede testimoniale dal suo autore, Messina Filippo, che questo giudice ritiene congruo e pertinente.

Tenuto conto, però, della vetustà della BMW che dal libretto di circolazione risulta essere stata immatricolata nell'anno 1998, occorre operare una riduzione del 40% sulla detta somma di Euro 1.304,50 pari ad euro 528,11.

Residuano, quindi, Euro 782,7 (1.304,50- 528,11) cui vanno aggiunti Euro 150,00 che si liquidano equitativamente a titolo di fermo tecnico.

Sommano in totale Euro 932,7, oltre agli interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto (27-02-2013) al saldo effettivo.

Le spese processuali che si liquidano come in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore seguono la soccombenza.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando in primo grado, in sulla domanda avanzata da Ammoscato Vincenzo contro il Comune di Alcamo con atto di citazione notificato il 29-01-2014, così provvede:

A) dichiara il convenuto Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore* responsabile, ex art. 2051 C.C., dell'incidente occorso all'attore in data 27-02-2013.

B) Per l'effetto, condanna il convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro Euro 932,7 come in parte motiva analiticamente liquidata, oltre agli interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto (27-02-2013) al saldo effettivo.

C) Condanna, altresì, il Convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* al pagamento delle spese processuali che liquida, ex Decreto Ministero Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55, in complessivi Euro 377,00 di cui Euro 37,00 per spese esenti ed Euro 340,00 per competenze così determinate: fase di studio, Euro 70,00, fase introduttiva, Euro 70,00, fase istruttoria, Euro 100,00, fase decisoria, Euro 100,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfetario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario del 15%, da distrarsi in favore del procuratore dell'attrice che si è dichiarato antistatario.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Alcamo, oggi 08 Febbraio 2015.



21 FEB 2015

9

IL FUNZIONARIO BUCHEGGIARIO
Dott. ssa *[Signature]* Calvaruso

Il Giudice di Pace
[Signature]

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando in primo grado, in sulla domanda avanzata da Ammoscato Vincenzo contro il Comune di Alcamo con atto di citazione notificato il 29-01-2014, così provvede:

A) dichiara il convenuto Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore* responsabile, ex art. 2051 C C, dell'incidente occorso all'attore in data 27-02-2013.


B) Per l'effetto, condanna il convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro Euro 932,7 come in parte motiva analiticamente liquidata, oltre agli interessi egali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto (27-02-2013) al saldo effettivo.

C) Condanna, altresì, il Convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* al pagamento delle spese processuali che liquida, ex Decreto Ministero Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55, in complessivi Euro 377,00 di cui Euro 37,00 per spese esenti ed Euro 340,00 per competenze così determinate: fase di studio, Euro 70,00; fase introduttiva, Euro 70,00; fase istruttoria, Euro 100,00; fase decisoria, Euro 100,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfetario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario del 15%, da distrarsi in favore del procuratore dell'attrice che si è dichiarato antistatario.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Alcamo, oggi 08 Febbraio 2015.

Il Giudice di Pace.



21 FEB 2015

9
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. SSA ANTONIA CALVARUSO



E copia fotostatica conforme all'originale
composta da n. 9 fasciate, che
si rilascia a richiesta dell'Avv. VINCENZO
LAURIA LAURIA
Alcamo, li 6 MAR 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Caterina Calvaruso



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELL'ESERCIZIO
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne sono
richiesti a chiunque spetti, di consegnare a tutti gli uffici della forza pubblica, e
presente titolo, al pubblico ministero, i documenti e
a tutti gli uffici della forza pubblica, i documenti e
ne siano legalmente richiesti.
Per titolo esecutivo si rilascia al Avv. Vincenzo Lemie Lemie
6 MAR 2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Caterina Calvaruso

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO (TP)

COMANDO IN NOME DELL'ESERCIZIO
6 MAR 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Caterina Calvaruso

A richiesta come in atti, io sottoscritto **Messo del Giudice di Pace di Alcamo** ho notificato copia del presente atto al Sig. Giuseppe di Alcamo
17° via ... Alcamo P.T.


nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani Alcamo
Alcamo

nella qualità d'impiegato ivi addetto alla ricezione
degli atti tale qualificato.

Alcamo, li 10/03/2015

Alcamo li -----

Il Messo del Giudice di Pace di
Alcamo
(Nicola Giacalone)



Avv. VINCENZO LAURIA LAURIA
Via Collegio, 9 - Tel 0924 504429
91011 ALCAMO (TP)

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 19255 del 08 APR. 2013
Assegnata al settore

li. 4.4.2013

Raccomandata a.r.

" 08 APR. 2013 il Segretario Generale

Preg.mo Sig.
SINDACO
del Comune di Alcamo
Palazzo di Città
91011 ALCAMO



Oggetto: Sinistro del 27/02/2013
AMMOSCATO VINCENZO > COMUNE DI ALCAMO

In nome, per conto e nell'interesse del sig. AMMOSCATO VINCENZO, il quale mi conferisce espresso mandato e sottoscrive la presente per delega, Vi invito a provvedere al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal mio assistito a seguito del sinistro sopra emarginato, avvenuto alle ore 19,45 circa del 27/02/2013 in Alcamo nella Via Porta Palermo in prossimità del civico n.104.

Nella circostanza il sig. Ammoscato Vincenzo si trovava a transitare nella Via Porta Palermo con direzione di marcia S.S.113 alla guida della propria autovettura BMW targata BA 451ZB, allorquando, giunto in prossimità del predetto civico n. 104, a causa della presenza di una buca profonda e non segnalata sulla sede stradale rimaneva danneggiato il predetto veicolo, che riportava danni per complessivi € 1.303,25, come si evince dalla fattura di acquisto del pneumatico e dal preventivo di spesa allegati, oltre il danno per fermo tecnico del veicolo.

Oltre i predetti danni dovranno essere altresì indennizzati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sulla sorte rivaluta dal di del sinistro alla data di pagamento, nonché le spese legali per l'attività di assistenza e consulenza espletata dal sottoscritto in favore del danneggiato.


Orbene, poiché il sinistro si è verificato unicamente a causa della negligenza di codesto Ente, proprietario della strada in questione, per avere omesso di provvedere alla adeguata custodia e manutenzione della strada, nonché alla segnalazione del pericolo e per avere in tal modo violato il principio del *neminem laedere* e l'obbligo di custodia di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., con la presente Vi costituisco formalmente in mora, significandoVi che, in mancanza di definizione stragiudiziale, saranno adite le vie legali per ogni rimedio.

Tanto dovevo per l'espletamento dell'incarico conferitomi e cordialmente saluto.


SI ALLEGA: 1) Copie n.2 fotografie ritraenti il luogo del sinistro; 2) Copie n.2 foto autovettura danneggiata; 3) Copia preventivo di spesa; 4) Copia fattura di acquisto del pneumatico.

Il danneggiato

Avv. VINCENZO LAURIA LAURIA




COMUNE DI ALCAMO
08 APR 2013
SEGRETARIA





COMUNE DI ALCANTARA
08 APR 2013
SEGRETARIA



BMW E MINI
MESSANA
Tel. 0924 28811

BUONO DI CONSEGNA

n. 13 03-2-10

Scett. S. y. Amm. Alato Vim. cur.

BMW 320 D. talia 15E 33506

cod.	31125777852	Direccio Da	E	27500
=	31311035850	Am. S. y. cur.	E	27400
=	31311035823	Monta. 21.01	E	26900
=	32105777503	B.A.M. Accipi	E	16400
	Com. Argenza		E	3700
	Man. ad. 2000		E	15400

1152.10

BMW E MINI
MESSANA
Tel. 0924 28811



LO.RI. GOMME S.R.L.
P.IVA 05868300822
Via Benevento, 7
90047 PARTINICO (PA)

FATTURA n. 65

DATA

25032013

S. AMHOSCATO V. M. C. E. N. 20

VIA PIETRO LONGO 3

91011 ALCAMO

TP.

HM5UCN76R15A1765

QUANTITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTE
01	007	205/5.5/16. Plicheh	125,00	125,00



21

125,00

26,25

Segr. gen.le

Prot. int. n. del

Prot. gen.le n. del

Avv. VINCENZO LAURIA LAURIA

Via Collegio, 9 - Tel. Fax 0924.504429

01011 ALCAMO (TP)

E-mail: 330380503@tin.it

Pec: vincenzo.laurialauria@avvocatitrapani.legalmail.it



CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 48704 del
Assegnata al Settore

02 NOV. 2015

02 NOV. 2015

Il Segretario Generale

ATTO DI PRECETTO

Il sig. **AMMOSCATO Vincenzo**, nato in Alcamo (TP) il 15/10/1976, ivi res. nella Via Pietro Longo n.3 (cod. fisc. MMSVCN76R15A176S) ed elettivamente domiciliato in Alcamo nella Via Collegio n.9, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Lauria Lauria (cod. fisc. LRLVCN65H05A176G), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, agendo in forza ed esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva N°23/2015 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data 08/02/2015, depositata in Cancelleria in data 21/02/2015, munita di formula esecutiva dal Cancelliere addetto in data 06/03/2015 e notificata a codesto Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro tempore* in data 10/03/2015.

COPIA

INTIMA PRECETTO

al **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Alcamo (TP) nella Piazza Ciullo n.1 presso il Palazzo di Città, cod. fisc. 80002630814, per il pagamento in favore di esso intimante della somma risultanti dalla specifica che segue, da effettuarsi al domicilio eletto entro il termine di giorni dieci (gg. 10) dalla notifica del presente atto:

- Sorte liquidata in sentenza € 932,70
- Interessi al saggio legale su sorte rivalutata
dal 27/02/2013 al 27/10/2015 € 32,82
- Spese di lite imponibili
liquidate in sentenza € 340,00
- Spese generali liquidate in sentenza € 51,00
- Spese esenti liquidate in sentenza € 37,00
- Atto di precetto € 135,00

%

Avv. VINCENZO LAURIA LAURIA

Via Colonna, 9 - Tel. 0923 501329

00144 ALCAMO (TP)

Cod. Fis. 35038150928

Pec: avv.vincenzo.lauria@tin.it - vincenzo.lauria@tin.it

- Costo notifica ante causa (art. 130 notificato)

01/07/2015 € 4,91

- Costo notifica secondo art. 130

in arretrato € 4,91

C.F. n. 44 - Imposta € 538,00 C 21,04

- IVA 22% art. 61/9 € 120,35

Quantum, salvo errori ed omissioni. € 1.679,79

Il sottoscritto gli interessi significati 27/10/2015 all'effettivo soddisfacimento delle richieste di registrazione della sentenza e dovute

Con avvertimento di esecutività di pagamento entro il termine di **giorni dieci (10,10)** dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata nei

termini di cui all'art. 609 del successivo avvertimento con il presente si dà

avviso di un'ingente composizione della crisi di un professionista

per il cui giudizio si è rimedio alla situazione di sovraindebitamento

del debitore con il solo in accordo di composizione della crisi o proponendo

Avvocato VINCENZO LAURIA LAURIA

NOTIZIA DI NOTIFICA

Il sottoscritto, in persona del sottoscritto Messo del Giudice di Pace di Alcamo ha

il presente atto al sottoscritto COMUNICAZIONE DI ALCAMO in

il presente atto, in tanto *pro tempore* delegato per la attività di

il presente atto presso il Tribunale di Città di

il presente atto alla ricezione

il presente atto
E. J. PACI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

N.275/2014 R.G.

N° 365/14 Chiod.

Processo verbale della prima udienza di trattazione della causa

tra

AMMOSCATO VINCENZO

e

COMUNE DI ALCAMO

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontr. non ricomprese nelle altre materie (art. 2043).

L'anno 2014 (duemilaquattordici) addi 31 (trentuno) del mese di Marzo nell'ufficio suddetto, davanti al Dott. GRANOZZI ELEONORA è comparso

L'ovv Vincenzo Lauria Lauria per l'attore e l'ovv. Salvatore Bonghi, in assistenza dell'ovv. Giuseppina Mistretta, per il Comune di Alcamo. L'ovv Lauria Lauria contesta tutto quanto richiesto dedotto ed ecce-
pito da controparte; si oppone alla prova avversaria con il teste Manlio Graziano pochi rilevante e
circostanze non in contestazione, nonché alla prova con il teste Luigi Calomone, per le supposizioni con-
trarie; e alla prova controparte con il teste
Mennone Agostino, pochi rilevante ed influen-
te ai fini del decidere, insieme inoltre nell'annun-
ciare di non aver prodotto l'interferenza.
L'ovv Salvatore Bonghi prende atto che il p non
contesta le circostanze che nella via stata

Palermo, 104 vigesse il limite di velocità
pari a 50 Km/h, così come non è contestato
che vi fosse funzionante sistema di illumina-
zione pubblica. Dunque, nell'insistere in
tutto quanto chiesto, debbo ed eccetto in
comporre che ve ed insiste nell'ammissione
dei documenti e dei post messi istruire i richiedenti.
Il G. d. P.

richiede inoltre il tentativo di conciliazione
funzionante. Al momento venuta in possesso
della rete e prova per il fatto che viene scritto
sull'auto e che viene scritto sul fronte
dell'auto. Per tutti i documenti contestati in
causa. Il caso continua per il fatto
che viene scritto come contestato nel documento
mentre non ammette le ulteriori parti di atti
contestate per gli obblighi giuridici di conciliazione
non contestate e lo imminente. Dunque per
l'infittimento sul verbale del 16/11/2014. n. 9
2014 se lo è ordinato al contenuto
di elezione la parte istruttoria dei lavori
pubblici del veicolo stesso. Tutto esaurito dopo
ogni parte istruttoria.

un fatto del tutto loro sinte un falso
di "L'Espresso" -

D. E. S.
Pulvinari

Viene introdotto il teste *Teste al pari di Pulvinari*
Manno Gherardo

Il teste è stato sottoposto alla formula d'impegno.

- D. S. Manno Gherardo

nome Aleemo

16.12.1959

o r.a.

Aleemo

via Silip, 27

non è stato, indifferente. Identificato con l'arte d'identific

- DR: "Sono all'indietro del Comune di Aleemo
quale "Insieme Nuovo" -

- DR: "Non è vero quanto all'esplosione in 1) ed
esplosi in campo di proprietà parlo in
quel tratto di strada e fuo alle cantine
con le SS 113. Vite da circa due anni
un libro di velocità di km/h. 30"

- DR: "Nel tratto in questione le misurazioni
del libro di velocità, in alcune SS 113,
non sono affermate né ne garantite ad
ogni istante, a se ne fanno" -
D. E. S.

Manno Gherardo

Viene introdotto il teste *Teste al pari di Pulvinari*
Manno Gherardo

Il teste è stato sottoposto alla formula d'impegno.

- D. S. Manno Gherardo

nome Aleemo

29.01.1966

o r.a.

Aleemo

via SS. Salvatore, 210

- D.R. "Continuo il Capitolo 1" e) articolo 10
 Evidenze prese all'occasione l'ufficio di
 "Lato Nord" sulle BMW (dichiarazione) etc
 ma non si odono altre, non non si
 a parte alcun altro"
- D.R. "Continuo interpretando il Capitolo 1
 al n. 9) che in veruno caso"

J. C. S.

Il testo di... è...
 e la... è...
 e la... è...

... testo di...
 ...

... testo di...
 ...
 ...
 ...

non sono...
 ...

D.R. "Continuo interpretando il capitolo 10) articolo 10) etc
 di..."

D.R. sul cap. 2) articolo sulle equipe di...
 ...
 ...
 ...
 L.C. 5.

...
 ...

A questo punto...
 ...
 ...

Il...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...

...na che ... studio
... dell'AW
Giovanna Milisanti

... 11 ... 1984.

Il Cancelliere
Maria Rosa Fambini



ORIGINALE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa conclusionale

(proc. n. 275/2014 – G.d.P. avv. E. Granozzi – ud. 06.02.2015)

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, dott. prof. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta - convenuto -

CONTRO

Ammoscato Vincenzo rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lauria Lauria - attore -

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con la presente memoria nel reiterare e confermare tutte le ragioni ed eccezioni articolate e dedotte nella comparsa di costituzione e risposta che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta si precisa quanto segue:

Con atto di citazione notificato in data 29.01.2014, il sig. Ammoscato Vincenzo ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro occorsogli in data 27.02.2013, alle ore 19,45 circa, **nella via Porta Palermo a causa di una "profonda buca esistente all'interno della propria corsia di marcia"**.

Per l'effetto richiede il risarcimento del danno subito dal proprio autoveicolo BMW Serie 3 targata BA451ZB e pari ad €. 1.030,00 giuste fatture e preventivi allegati in atti.

Si costituiva il convenuto Comune rilevando che quanto lamentato dall'attore era accaduto per sua esclusiva responsabilità in quanto la strada in questione è dotata di pubblica illuminazione e su di essa, e per tutta la sua percorrenza vige un limite generale di velocità di 30 KM/h.

Peraltro dal sopralluogo effettuato dal Geom. Comunale sig.ra De Blasi, allegato in atti, si è rilevato che all'altezza del civico indicato non è presente alcuna buca se non tracce del ripristino del manto stradale.

Dall'escussione dei testi è emerso che l'impianto di illuminazione in quel tratto di strada è presente, che vige un limite di velocità di 30 Km/h. E' emerso altresì che le riparazioni di cui al preventivo non sono state eseguite dal sig. Messina Agostino, redattore del preventivo, e dalla documentazione allegata che la macchina reca una data di immatricolazione risalente al 2003, ben superiore allo stesso valore di mercato del veicolo.

Dalle ritrazioni fotografiche allegato dallo stesso attore ed indicanti il punto ove sarebbe accaduto l'incidente rappresentano un tratto di strada rettilineo e mancante di qualsiasi ostacolo alla visibilità del manto stradale. Pertanto con l'uso della ordinaria diligenza e di una condotta di guida consona il conducente nonché attore nel presente giudizio ben avrebbe potuto evitare quanto occorsogli.

Pertanto oltre a chiedere il rigetto di tutte le richieste dell'attore per le ragioni sopra articolate, si reitera la contestazione dell'importo richiesto per la riparazione del veicolo perché eccessivo ben oltre il valore di mercato dello stesso veicolo il quale risulta immatricolato nel 2003. Dai preventivi va comunque scorporata l'IVA non essendo stata fornita prova della riparazione del veicolo oltre che detrarre da questo importo un valore corrispondente alla sua vetustà.

Alla luce di tutto quanto sopra, si precisa come segue: piena ed esclusiva responsabilità dell'occorso in capo allo stesso attore; o in via subordinata in misura concorsuale; si contesta il quantum richiesto perché eccessivo in relazione alla vetustà del veicolo che risulta costruito ed immatricolato nel 2003 pertanto il quantum richiesto è notevolmente superiore allo stesso valore del veicolo; in subordinata decurtare dall'importo richiesto l'IVA indicata nei preventivi

In ogni caso seppure sui luoghi non fosse stata rinvenibile perfetta visibilità o visibilità ottimale, proprio per questa ragione il conducente avrebbe dovuto usare una condotta di guida ancora più moderata ed accorta ed adeguata allo stato dei luoghi, ciò che gli avrebbe consentito di evitare l'asserita buca, e di mantenere il controllo del proprio mezzo.

Queste circostanze confermano la sussistenza in capo al conducente di una condotta di guida incauta e da sola causa sufficiente e necessaria a determinare l'incidente o quantomeno idonea a ravvisare in capo al conducente un concorso colposo nella causazione del sinistro.

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha ormai, concordemente abbracciato tali principi ed infatti, nella Sentenza del Tribunale di Trapani sez. distacc. di Alcamo, n. 113/2010 del 22.06.2010, il Giudice dopo avere richiamato i principi generali che sovrintendono alla materia che ci occupa precisa che *"... Non può ritenersi che l'utente sia esonerato dal minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza che gli impone di guardare dove poggia i piedi.... tenuto conto dell'orario diurno, delle dimensioni del dislivello..... L'insidia era certamente prevenibile, in quanto si trattava di avallamento che appariva chiaramente visibile e quindi senz'altro percepibile ad un soggetto che si apprestava ad attraversarlo"*.

Ed ancora, lo stesso Tribunale con la sentenza n. 78/2001 del 10.11.2001 così dispone: *“se è vero che la condotta della p.a., in materia di incolumità dei cittadini deve essere improntata alla scrupolosa osservanza del generalissimo precetto del “neminem laedere”, non si può per contro trascurare che la condotta degli amministratori deve essere ugualmente improntata a prudenza e diligenza.....Infatti la situazione dei luoghi..... avrebbero dovuto imporre all'attrice una condotta di guida più prudente di quella in realtà osservata.....la maggiore attenzione che la stessa doveva prestare avrebbe certamente impedito l'evento ed i conseguenti danni”*.

Sulla stessa linea ermeneutica la Corte di Appello di Palermo che, investita dell'appello dell'ultima richiamata sentenza, con la sua pronuncia n. 206/2011 conferma l'interpretazione ed applicazione delle norme per come effettuata dal Tribunale, respingendo le richieste dell'attrice-appellante.

Infine e non ultimo, laddove la giurisprudenza approfondisce il tema posto dalla responsabilità individuata dall'art. 2051 c.c. sul punto in cui si afferma che la responsabilità del proprietario / Comune è esclusa solamente dal caso fortuito specifica anche che **“il fortuito” può essere rappresentato anche, con effetto liberatorio, dal fatto del danneggiato** (Cass. Civ. 4476/2001). Quindi, diventa necessario stabilire ed accertare se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Corollario della regola individuata dall'art. 2051 è quella dettata dall'art. 1227 c.c. comma 1.

Impostazione quest'ultima confermata dalla copiosa giurisprudenza successiva (per tutte Cass. Civ. n. 1310/2012).

Questi richiamati principi valgono tanto nell'ipotesi di responsabilità individuata dall'art. 2043 c.c. quanto nelle ipotesi individuate dall'art. 2051 c.c. in cui non è

sufficiente che il Giudice accerti il nesso di causalità e la proprietà del bene con esclusione del fortuito, ed applicazione rigorosa del concetto di responsabilità oggettiva, ma, nell'ipotesi del 2051 c.c. deve valutarsi l'eventuale concorso di colpa del danneggiato perché se anche non fosse idoneo e sufficiente ad interrompere e/o escludere il nesso eziologico può comunque aiutare ad individuare un concorso colposo da parte del danneggiato (Cass. Civ. 17377/2007 e id. n. 11127/2008).

Questo comportamento colposo può consistere nell'aver usato del bene senza la normale diligenza necessaria nell'uso di un bene pubblico sottoposto all'uso indiscriminato di tutta la collettività, come nel caso di una strada, posta fuori dal centro abitato, usata da un numero indefinito di veicoli e quindi inevitabilmente soggetto ad una maggiore grado di usura.

In ultima analisi, nel caso di specie, si ritiene che essendosi l'incidente verificato su un tratto di strada rettilineo dotato di impianto di pubblica illuminazione, in condizioni di perfetta visibilità e tenendo conto delle caratteristiche della strada, l'attore/conducente, avrebbe, se avesse tenuto una condotta di guida prudente e consona allo stato dei luoghi, evitato l'incidente.

In via subordinata ed applicando gli stessi superiori principi e le medesime interpretazioni giurisprudenziali e qualora il Giudice ritenesse sussistenti i superiori presupposti, riconoscere un concorso colposo da parte della conduttore proprio in virtù di queste circostanze. Per tutte queste ragioni

PIACCIA ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;

- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo All'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;
- in via ulteriormente subordinata e nell'eventualità in cui questo Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente de quo ridurre l'importo richiesto scorporando dai preventivi l'IVA perché non dovuta e comunque ridurre l'entità della somma richiesta in considerazione dello stato di usura del veicolo e della sua data di immatricolazione; Vinte le spese.

Alcamo, li 15.01.2015

avvocato Giovanna Mistretta

15-1-2015
Vinti
gork

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
Comune di Alcamo, via Sen. F.sco Parrino, 51

Tel.: 0924590431 - tel./fax: 0924507129

Mobile: 329 7508530

email: avvministretta@gmail.com - PEC: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa di Costituzione e Risposta

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco Prof. Dott. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta (c.f. MSTGNN53A54D086R) giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via Sen. F.sco Parrino, n. 51,

Fax: 0924-507129

PEC.: giovannamistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

- convenuto-

CONTRO

AMMOSCATO Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lauria Lauria;

- attore-

Ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., si contestano i fatti per come allegati dall'odierno attore e, comunque, impugnativamente la domanda attorea è da considerarsi destituita di ogni fondamento e ciò in forza delle ragioni di seguito esposte

IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 29.1.2014, l'odierno attore ha citato in giudizio il Comune di Alcamo in persona del sindaco pro-tempore, onde sentirlo dichiarare responsabile dei danni asseritamente occorsi, il giorno 27.2.2013, alle 19.45 circa, in questa Via Porta Palermo, alla propria autovettura BMW targata BA451ZB, dallo stesso condotta, a tal uopo esponendo:

"...l'attore si trovava a transitare nella via Porta Palermo di Alcamo con direzione di marcia centro città S.S. 113 alla guida della propria autovettura BMW Serie 3 targata BA451ZB, allorquando, giunto in

Nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendere in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, l'avvocato Giovanna Mistretta, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunciare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio, promuovere procedimento esecutivo, atto di precetto, pignoramenti sia mobiliari che immobiliari, inclusa la facoltà di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell'art 17 - bis D. Lgs 546/1992.

Fleggo domicilio presso

AVVOCATURA

COMUNALE - VIA

SEN. F.SCO PARRINO

51 ALCAMO

Alcamo Il

Sindaco
Sebastiano Bonventre

E' autentica
avv. Giovanna Mistretta

prossimità del civico n. 104, finiva dentro una profonda buca esistente all'interno della propria corsia di marcia... Nell'occorso l'autovettura dell'attore subiva lo scoppio dello pneumatico della ruota anteriore destra con danneggiamento dei relativi organi di trasmissione (braccio, ammortizzatore, montante e barra accoppiamento), riportando danni per complessivi € 1.304,50..."

E' bene precisare che nel punto indicato dall'attore : via Porta Palermo, 104, quale luogo del presunto incidente, comunque vige il limite di velocità pari a 50 Km/h, poiché si trova ancora nella perimetrazione del centro abitato.

IN DIRITTO

Ergo, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 codice civile, è il sig. Ammoscato Vincenzo, odierno attore, l'unico responsabile del presunto incidente, in quanto è verosimile che egli quale conducente dell'autovettura di che trattasi, avrebbe impegnato il tratto di strada *de quo* a velocità sostenuta, stante che, come sopra detto, ivi vige il limite di velocità pari a 50 Km/h.

Nel merito, senza recesso alcuno di quanto ut supra eccepito, sembrerebbe che l'attore addebiti le conseguenze del su descritto sinistro ad una responsabilità da individuarsi in capo al Comune di Alcamo, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. quale estrinsecazione della più generale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ.

Ebbene, dalla descrizione e dalle circostanze tutte con cui si sarebbe verificato l'incidente, le conseguenze non sembrano possano essere imputabili a questo Ente e ciò in quanto sono insussistenti, nel caso di specie, sia in fatto che in diritto, i requisiti prescritti né dall'art. 2051 cod. civ., né dall'art. 2043 cod. civ.

All'uopo, è bene tenere conto dei principi promananti dagli ultimi arresti della S.C. in ordine al concetto di insidia e trabocchetto e della correlativa responsabilità dell'ente proprietario, costituenti per l'importanza vero e proprio revirement:

“L'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti, gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass., 13 luglio 2011, n. 15375). Nella specie il ricorrente non ha fornito la prova della non visibilità della grata, tenuto conto che l'incidente si è verificato nel mese di agosto, di mattina e quindi in condizioni di luce molto favorevoli che consentivano di vedere la grata stessa anche se quest'ultima fosse stata posta in una zona ombrosa. La suddetta circostanza induce quindi a ritenere che il danno non sia eziologicamente riconducibile alla grata, ma al comportamento colposo dell'attuale ricorrente che, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitarla o quantomeno rendere meno dannoso l'impatto. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (Cass., 6 luglio 2006, n. 15383). In conclusione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento

imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso." (Cass. civ. n. 11946/2013);

le rudici a margine della strada non costituiscono un'insidia stradale se avvistabile con la normale diligenza e con il rispetto delle regole della circolazione stradale (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 5 novembre 2013, n. 24744);

la possibilità per il danneggiato di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità della responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Corte di Cassazione Civile sez. III 22/10/2013 n. 23919)

Pertanto, senza ammissione alcuna del fatto storico valendo sempre la contestazione mossa in radice ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c., non pare potersi revocare in dubbio che, nelle circostanze di luogo (tratto di strada rettilinea), nessuna responsabilità può essere ascritta al convenuto Comune, rimanendo essa, in ogni caso, in capo al conducente, sig. Ammoscato Vincenzo, che non ha usato nella guida la diligenza richiesta.

Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.

Ed ancora, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità ha più volte affermato che l'Ente pubblico proprietario della cosa e/o del bene causa dell'evento non sempre e non necessariamente è responsabile di tutto ciò che accade solo in virtù del titolo di proprietà, ma bisogna, in concreto verificare che non siano intervenuti nella sequenza degli eventi, fatti che abbiano, da soli, determinato il suo verificarsi quale, nello specifico, il comportamento negligente ed imprudente dello stesso soggetto danneggiato.

Quindi, si ribadisce che la mancata prudenza e diligenza sono fatti che da soli possano costituire causa dell'incidente, si da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.

Tanto premesso sull'an e sul nesso di causalità, in ogni caso si contesta anche il quantum richiesto, poiché non è data prova dell'effettivo danno, non costituendo un preventivo spesa prova sufficiente, né tanto meno l'attore ha tenuto conte della vetustà del mezzo che determinerebbe in ogni caso una decurtazione sull'ammontare..

Per quanto sopra esposto

IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Nel merito:

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo al sig. Cruciata Nicolò, con esclusione per il Comune di Alcamo dell'obbligo del risarcimento dei danni richiesti;
- in via ulteriormente subordinata, e nell'eventualità in cui codesto Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente *de quo*, ritenere e dichiarare il concorso di colpa del sig. Ammoscato Vincenzo nella causazione dei danni materiali e nella misura che verrà ritenuta di maggiore giustizia, riducendo, proporzionalmente la somma richiesta.

- **In via istruttoria:**

Si chiede ammettersi prova per testi con il sig. Manno Graziano, Istruttore dell'Ufficio Traffico del comune di Alcamo sui seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero è che nel tratto di strada di via Porta Palermo 104 è vigente il limite di velocità pari a 50 Km/h ?

Si chiede, altresì, ammettersi prova per testi con il Geom. comunale Luigi Culmone, in servizio presso il Settore Servizi Tecnici, affinché risponda sui seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero è la via Porta Palermo all'altezza del n.c. 104 è servita da illuminazione pubblica?

Si chiede ammettersi prova contraria con il teste Messina Agostino. sul seguente capitolo di prova:

- 1) Vero è che alla data del 13.2.2013, di stipula del preventivo che mi viene esibito ancora non avevo provveduto ad effettuare le sostituzioni e le riparazioni ivi descritte sull'autovettura BMW targata BA451ZB?

Si chiede, infine, la non ammissione della richiesta esibizione della perizia di parte eseguita dallo studio Simonetto, sia perché non è documentazione formata da questa P.A., sia perché non trova applicazione nella specie il Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005)

Con riserva di articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio anche in considerazione del comportamento processuale di controparte ed all'esito della visione del fascicolo di controparte e delle prove allegate

Vinte le spese.

Alcamo, li 31.3.2014

(avvocato Giovanna Mistretta)

UFFICIO DEL ...

Esponente

RE

ALCAMO

31 MAR 2014



20/2013

CITTA' DI ALCAMO

POSTA IN ARRIVO

4 LUG. 2013

Studio tecnico
Dott. Luigi Simonetto


Prot. n. 35570 del

Assegnata al settore

4 LUG. 2013

Il Segretario Generale

Consulenza Giudiziaria e Assicurativa



RELAZIONE DI PERIZIA

Marsala il 01/07/2013

Spett.le COMUNE DI ALCAMO
S E D E

RAMO RCT/RCO	SINISTRO del 27/02/2013																								
ASSICURATO Comune di Alcamo	POLIZZA Convenzione																								
CONTROPARTE Ammoscato Vincenzo c/o Avv. lo Vincenzo Lauria Lauria - via Collegio n°9 - 91011 Alcamo (TP)																									
CAUSA, CIRCOSTANZA E MODALITA' DE SINISTRO, DESCRIZIONE DEL FATTO																									
Dalla denuncia si evince che la ctp, alla guida della propria autovettura, stava transitando lungo la via Porta Palermo in Alcamo quando, giunta all'altezza del civico 104, è incappata su una buca stradale danneggiando il veicolo. Abbiamo richiesto al legale di ctp documentazione in merito.																									
STIMA DEL DANNO																									
Trattasi di autovettura BMW targata BA4512B - telaio KE33508 - anno di prima immatricolazione 21/12/1998 - intestata a Ammoscato Vincenzo nata ad Alcamo (TP) il 15/10/1976 ed ivi residente nella via Caporeale S. Garrisi n°61. La ctp ha richiesto ristoro danni per complessivi € 1.303,35 IVA compresa, di cui € 151,25 per sostituzione pneumatico (fattura) ed € 1.152,10 per sostituzione parti meccaniche (preventivo). Per quanto attiene al preventivo la stima ha tenuto conto degli importi al netto dell'IVA. Tenuto conto del degrado stante l'anno di immatricolazione il danno viene così stimato:																									
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Ritorno:</td> </tr> <tr> <td>* pneumatico (fattura) -----</td> <td>€ 151,25 (IVA compresa)</td> </tr> <tr> <td>* braccio dx (preventivo) -----</td> <td>€ 227,27 (IVA esclusa)</td> </tr> <tr> <td>* articolizzatore dx (preventivo) ---</td> <td>€ 274,71 (IVA esclusa)</td> </tr> <tr> <td>* montante dx (preventivo) -----</td> <td>€ 204,96 (IVA esclusa)</td> </tr> <tr> <td>* barra (preventivo) -----</td> <td>€ 132,23 (IVA esclusa)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Sommano € 950,42</td> </tr> <tr> <td>- A cedere degrado 40% -----</td> <td>€ 380,17</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Residuo € 570,25</td> </tr> <tr> <td>- Convergenza (preventivo) - -----</td> <td>€ 20,93 (IVA esclusa)</td> </tr> <tr> <td>- Manodopera (preventivo) -----</td> <td>€ 123,97 (IVA esclusa)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Danno stimato € 723,15 oltre onorario del legale</td> </tr> </table>		Ritorno:		* pneumatico (fattura) -----	€ 151,25 (IVA compresa)	* braccio dx (preventivo) -----	€ 227,27 (IVA esclusa)	* articolizzatore dx (preventivo) ---	€ 274,71 (IVA esclusa)	* montante dx (preventivo) -----	€ 204,96 (IVA esclusa)	* barra (preventivo) -----	€ 132,23 (IVA esclusa)	Sommano € 950,42		- A cedere degrado 40% -----	€ 380,17	Residuo € 570,25		- Convergenza (preventivo) - -----	€ 20,93 (IVA esclusa)	- Manodopera (preventivo) -----	€ 123,97 (IVA esclusa)	Danno stimato € 723,15 oltre onorario del legale	
Ritorno:																									
* pneumatico (fattura) -----	€ 151,25 (IVA compresa)																								
* braccio dx (preventivo) -----	€ 227,27 (IVA esclusa)																								
* articolizzatore dx (preventivo) ---	€ 274,71 (IVA esclusa)																								
* montante dx (preventivo) -----	€ 204,96 (IVA esclusa)																								
* barra (preventivo) -----	€ 132,23 (IVA esclusa)																								
Sommano € 950,42																									
- A cedere degrado 40% -----	€ 380,17																								
Residuo € 570,25																									
- Convergenza (preventivo) - -----	€ 20,93 (IVA esclusa)																								
- Manodopera (preventivo) -----	€ 123,97 (IVA esclusa)																								
Danno stimato € 723,15 oltre onorario del legale																									
Note																									
Dalle foto prodotteci si evince la presenza della buca stradale. Vi è, pertanto, responsabilità della P A nella causazione dell'evento. Il sinistro è risarcibile. Si fa - comunque - osservare come allo stato non abbiamo alcuna prova dei danni patiti alle parti meccaniche (foto e/o fatture) e pertanto, su tali voci, non possiamo che esprimere riserva.																									

IL PERITO

Via Dei Mille 81 - 91025 MARSALA (TP)
P. IVA: 02412870814
tel. 0923/711550 - fax.0923/760203

INTELLIGIBILITÀ: DIMENSIONI: MESSAGGI: POPOLI: AOP: MAIL: SECC: FIDONAV: A: (6)

NUMERO: POBETL: ...

TRASMISSIONE: ...

TANO: ...

[Redacted]

INTELLIGIBILITÀ: DIMENSIONI: MESSAGGI: POPOLI: AOP: MAIL: SECC: FIDONAV: A: (6)

INTELLIGIBILITÀ: DIMENSIONI: MESSAGGI: POPOLI: AOP: MAIL: SECC: FIDONAV: A: (6)

INTELLIGIBILITÀ: DIMENSIONI: MESSAGGI: POPOLI: AOP: MAIL: SECC: FIDONAV: A: (6)



PARTE: ...



ARMAS 278 / 21.07.2009
TRACEREGIOVA, 11.05.2009
FRU' STABIC ASSOCIATI' VERBALE

BRIG H 26.11.1995 A 21.11.2009 (11)
REG. ALICATO
* * * * *
* * * * *

DE. 2011000 ASSOCIATI' VERBALE
FRU' STABIC ASSOCIATI' VERBALE

BA 201200
RAIS. ONE DEL 27/02/2009
ESITO REGOLARI

TTAD+UBRWIV

FRU' STABIC ASSOCIATI' VERBALE
FRU' STABIC ASSOCIATI' VERBALE
FRU' STABIC ASSOCIATI' VERBALE

FRU' STABIC ASSOCIATI' VERBALE
FRU' STABIC ASSOCIATI' VERBALE
FRU' STABIC ASSOCIATI' VERBALE

FRU' STABIC ASSOCIATI' VERBALE

FRU' STABIC ASSOCIATI' VERBALE

FRU' STABIC ASSOCIATI' VERBALE

FRU' STABIC ASSOCIATI' VERBALE
FRU' STABIC ASSOCIATI' VERBALE
FRU' STABIC ASSOCIATI' VERBALE



AMMOSCATO

VINCENZO

15/10/1975

632

I

A

ALGAMO

1P

ITALIANA

ALGAMO (CP)

ALGAMO (CP)

ALGAMO

ALGAMO

ALGAMO

ALGAMO

ALGAMO

ALGAMO

ALGAMO

ALGAMO

ALGAMO



Amoscatto Vincenzo

ALGAMO


ALGAMO

ALGAMO

Amoscatto Vincenzo
ALGAMO (CP)
ALGAMO (CP)



REPUBBLICA ITALIANA




COMUNE DI
ALGAMO

CARTA D'IDENTITA'

N° AE 3420549

DI
AMMOSCATO
VINCENZO

AE 3420549



AMMOSCATO


VINCENZO

15/10/1976

MMSVCN76R15A176S SSN-MIN SALUTE - 500001

30180001900068463008

24/03/2017



241 REG. CA. PALINIA
CASA SANITARIA

MMSVCN76R15A176S M

AMMOSCATO

VINCENZO

ALCAMO


TP

15/10/1976

24/03/2017

LO. RI. GOMBE S.R.L.
P.IVA 05868300822
Via Benevento, 7
90047 PARTINICO (PA)

VALORI 0-5



2503 2013,
AMMO SCALATI ACENDE
VIA PIETRO LONGO 03
91000 ALICANTE
IT

AMMONTANTO 1511765



o ca 20575716. Fichet 125,00 127,00

125,00
21 26,25

BMW E MINI
MESSANA
Tel. 0924 28811

REDAZIONE

11. 13. 05. 2017

S. y. Immo. s. r. l. s. r. l.

BMW s. r. l. s. r. l. s. r. l.

cont.	5125772502	Banco	1000	1000
"	31311045150	AM. s. r. l. s. r. l.	1000	1000
"	51311045150	AM. s. r. l. s. r. l.	1000	1000
"	32125772503	Banco	1000	1000
	Com. s. r. l. s. r. l.		1000	1000
	AM. s. r. l. s. r. l.		1000	1000
				1153.16

BMW E MINI
MESSANA
Tel. 0924 28811





DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Io sottoscritto Messina Filippo, nato a Alcamo (TP) il 29/01/1966 ed ivi residente nella Via SS. Salvatore n.210.

dichiaro

che il giorno 27/02/2013, alle ore 19.45 circa, mentre mi trovavo a passare nella Via Porta Palermo di Alcamo, sono stato testimone dell'incidente nel quale è rimasto coinvolto un automobilista alla guida di una BMW targata BA 451ZB. Preciso che l'incidente è avvenuto nella predetta Via Porta Palermo in prossimità del numero civico 104. Nella circostanza l'automobilista percorreva la Via Porta Palermo con direzione di marcia S.S.113 regolarmente sulla propria destra, quando finiva con la ruota anteriore destra del veicolo dentro una profonda buca non segnalata. A seguito di ciò il veicolo rimaneva danneggiato, riportando danni visibili al cerchio, allo pneumatico e probabilmente anche alle parti meccaniche.

Si ribadisce che al momento del fatto la buca non risultava segnalata in alcun modo.

Alcamo, 25/6/2013

In fede




MESSANA
 FILIPPO
 29-01-1956
 ALGAMO
 ALGAMO (TP)
 VIA S. SALVATORE, 21
 ALGAMO (TP)
 INFERMIERE




ALGAMO
 29-01-2012

FUNZIONARIO
 Angelo Vincenzo



MESSANA
 DI
 N° AT 3424202
 CARTA D'IDENTITÀ
 ALGAMO (TP)
 COMUNE DI

 REPUBBLICA ITALIANA



AT 3424202
 DIR. C.I. E. 10/32
 DIR. Segreteria E. U. 26
 SCAD. 10-29-01-2013



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
VI SETTORE SERVIZI TECNICI

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

Sinistro del 27.02.2013 a nome del sig. AMMOSCATO VINCENZO

Dal sopralluogo effettuato dalla sottoscritta Geom. M. A. De Blasi, in data 16.05.2013 in via Porta Palermo, in prossimità del civico 104, non si è rilevata la presenza di una buca, tuttavia si è riscontrata la traccia di un ripristino del manto stradale, come si evince dalla documentazione fotografica allegata.

Tanto si doveva

Visto Ing. Antonino Renda

Il Tecnico Comunale
Geom. M. A. De Blasi





Avv. VINCENZO LAURIA LAURIA
Via Collegio, 9 - Tel./Fax 0924.504429
91011 ALCAMO (TP)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

MEMORIA CONCLUSIONALE

(R.G. n°275/2014 - Giudice designato: Avv. E. Granozzi)

- per AMMOSCATO Vincenzo, rappr e difeso dall'Avv. V. Lauria Lauria,

- attore -

contro

- COMUNE DI ALCAMO, rappr e difeso dall'Avv. G. Mistretta;

- convenuto -

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

In data 27/02/2013, alle ore 19 45 circa, l'attore, Ammoscato Vincenzo, si trovava a transitare nella Via Porta Palermo di Alcamo con direzione di marcia centro città - S.S.113 alla guida della propria autovettura BMW Serie 3 targata BA 451 ZB (doc.4 fascicolo attore), allorquando, giunto in prossimità del civico n.104, finiva dentro una profonda buca esistente all'interno della propria corsia di marcia (doc.5 fascicolo attore) La buca non risultava agevolmente visibile in quanto al momento del fatto era già buio e, stante la regolarità del fondo stradale nel tratto di strada antistante la buca e l'assenza di qualsivoglia segnalazione di pericolo e/o transenna, essa non risultava prevedibile. Di guisa che, malgrado procedesse a velocità moderata e regolarmente sulla propria destra, l'Ammoscato nulla poteva fare per evitarla. Nell'occorso l'autovettura dell'attore subiva lo scoppio dello pneumatico della ruota anteriore destra con danneggiamento dei relativi organi di trasmissione (braccio, ammortizzatore, montante e barra accoppiamento), riportando danni per complessivi € 1.304,50 (doc.2-3-6 fascicolo attore) Ritenuta la responsabilità del Comune di Alcamo, nella qualità di ente proprietario della strada (come tale tenuto alla custodia e vigilanza della

Scambio

rete viaria urbana ai sensi dell'art.2051 c.c.), con nota racc. a r del 04/04/2013 (doc.1 fascicolo attore) l'attore formalizzava richiesta risarcitoria al predetto ente territoriale. Il Comune di Alcamo, tuttavia, si rendeva in modo del tutto ingiustificato inadempiente all'obbligo risarcitorio, cosicchè l'attore si vedeva costretto ad intraprendere il presente giudizio per ottenere il giusto ristoro dei danni patiti. Costitutosi in giudizio, il Comune di Alcamo contestava la richiesta risarcitoria formulata dall'attore, assumendo la non ascrivibilità di alcuna responsabilità ad esso ente territoriale (vuoi ai sensi dell'art.2051 c.c., vuoi ai sensi dell'art.2043 c.c.) per la velocità sostenuta asseritamente tenuta dall'attore in relazione al limite di velocità di 50 Km/h vigente nel tratto di strada in questione e per l'asserita prevedibilità della buca con l'uso della ordinaria diligenza. Contestava, altresì, ma solo genericamente, il *quantum* richiesto dall'attore. Nel corso dell'istruzione (udienza del 16/06/2014) venivano escussi i testi indicati da parte attrice **A CAUSA DI UNA EVIDENTE SVISTA** nel corso della medesima udienza venivano altresì escussi i testi indicati da parte convenuta, **testi che NELLA PRECEDENTE UDIENZA DEL 31/03/2014 NON ERANO STATI AMMESSI DAL GIUDICANTE, DOVENDO GLI STESSI RIFERIRE 'SU CIRCOSTANZE NON CONTESTATE E/O ININFLUENTI'**. All'udienza del 29/10/2014 il Giudice di Pace, ritenendo la causa matura per la decisione, autorizzava le parti a precisare le conclusioni e rinviava la stessa all'udienza del 06/02/2015 per la discussione, concedendo alle parti termine fino al 15/01/2015 per il deposito di memorie conclusionali.

DIRITTO

I

**INVALIDITA', INUTILIZZABILITA' ED IRRILEVANZA DELLA PROVA
TESTIMONIALE ESPLETATA CON I TESTI INDICATI DAL COMUNE DI**

ALCAMO

Preliminarmente, occorre sottolineare l'invalidità e la conseguente inutilizzabilità della prova testimoniale espletata all'udienza del 16/06/2014 con i testi di parte convenuta, Culmone Luigi e Manno Graziano. Testi che erano stati indicati dal convenuto Comune di Alcamo nella propria comparsa responsiva e che **ALL'UDIENZA DEL 31/03/2014 NON ERANO STATI AMMESSI DAL GIUDICANTE, DOVENDO GLI STESSI RIFERIRE "SU CIRCOSTANZE NON CONTESTATE E/O ININFLUENTI"**. Ciò nonostante, essi sono stati citati dal Comune di Alcamo per l'udienza del 16/06/2014 e, a causa di una evidente svista in cui si è incorso nel corso dell'udienza, sono stati escussi. Pertanto, a prescindere dalla irrilevanza delle dichiarazioni rese dai predetti testi (irrilevanza di cui si dirà più diffusamente nel paragrafo successivo), la prova testimoniale espletata con i testi Manno e Culmone indicati dal Comune di Alcamo deve essere ritenuta irrituale, invalida ed inutilizzabile ai fini della decisione.

II

FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA E NON ADOBITABILITA'

ALL'ATTORE DI QUALSIVOGLIA CONCORSO DI COLPA

Nel merito si osserva che l'istruzione probatoria ha dimostrato in modo affatto incontrovertibile la fondatezza della domanda attorea e, pertanto, la stessa merita di essere accolta. Tutte le risultanze istruttorie hanno confermato le circostanze di fatto prospettate dallo scrivente nell'atto introduttivo ed hanno evidenziato come la responsabilità del sinistro *de quo* debba essere ascritta ai sensi dell'art.2051 c.c., ovvero, in subordine, dell'art.2043 c.c., al convenuto Comune di Alcamo, nella qualità di ente proprietario della strada in cui ebbe a verificarsi l'evento sinistoso, per avere violato l'obbligo di vigilanza e custodia sul tratto di strada in questione (ubicato all'interno del perimetro urbano), per avere ommesso di

provvedere alla adeguata manutenzione della stessa e per avere omesso di adottare le cautele necessarie al fine di evitare danni ai terzi utenti della strada.

Come già detto, la responsabilità del convenuto ente territoriale può ritenersi fondata sia ai sensi dell'art.2051 c.c. (atteso l'evidente nesso eziologico tra la strada pubblica e l'evento sinistro e la mancanza di qualsivoglia prova del caso fortuito da parte dell'ente convenuto), sia ai sensi dell'art.2043 c.c., la cui applicazione è stata invocata dalla scrivente difesa in via subordinata rispetto a quella dell'art.2051 c.c.. Invero, all'udienza del 16/06/2014 il teste di parte attrice, Messina Filippo (della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo egli dichiarato di avere assistito al sinistro in quanto nell'occasione si trovava a viaggiare come trasportato sulla BMW condotta dall'attore), ha confermato di avere assistito al sinistro per cui è giudizio e, nel rispondere ai capitoli di prova articolati dalla scrivente difesa (capitoli da 1 a 9 articolati in atto di citazione), ha altresì dichiarato:

- che *"la BMW percorreva la Via Porta Palermo con direzione di marcia centro città - S S 113"* (capitolo 2 articolato in citazione);
- che, *"giunta in prossimità del civico n.104, la BMW finiva con la ruota anteriore destra dentro una profonda buca ubicata all'interno della propria corsia di marcia"* (capitolo 3 articolato in citazione);
- che *"al momento del fatto il sole era già tramontato ed era buio"* (capitolo 4 articolato in citazione);
- che *"la BMW procedeva a velocità moderata e sulla propria destra"* (capitolo 5 articolato in citazione);
- che *"il fondo stradale del tratto di strada che precedeva la buca era regolare e asfaltato"* (capitolo 8 articolato in citazione);
- che *"al momento del fatto il tratto di strada in questione era aperto al pubblico"*

Avv. VINCENZO LAURIA LAURIA
Via Collegio, 9 - Tel./Fax 0924.504429
91011 ALCAMO (TP)

transito e che in corrispondenza del luogo dell'accaduto nessuna segnalazione, transenna od altro accorgimento avvisava gli utenti della strada della presenza della buca" (capitolo 7 articolato in citazione);

- che *"a causa dell'urto l'autovettura subiva lo scoppio dello pneumatico della ruota anteriore destra con danneggiamento dei relativi organi meccanici di trasmissione"* (capitolo 8 articolato in citazione);

- che *"le fotografie prodotte nel fascicolo di parte attrice . . . ritraggono il luogo del sinistro, la buca ed i danni occorsi al cerchio ruota ed allo pneumatico della BMW"* (capitolo 9 articolato in citazione).

Ne deriva che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2051 c.c., dell'evento sinistroso per cui è giudizio deve essere chiamato a rispondere il Comune di Alcamo, nella qualità di ente proprietario della strada, come tale tenuto alla manutenzione della stessa, nonché a vigilare affinché il manto stradale fosse tempestivamente ripristinato e, in ogni caso, affinché la presenza della buca risultasse adeguatamente segnalata e non vi fossero fonti di pericolo e insidia per gli utenti della strada. Invero, il convenuto ente territoriale ha palesemente violato l'obbligo di custodia e il precetto del *neminem laedere*, giacchè, nonostante il tratto di strada in questione fosse regolarmente aperto al transito veicolare, ha omesso di adottare le più elementari cautele e misure imposte dall'obbligo di custodia e vigilanza (art.2051 c.c.) sulle strade comprese all'interno del perimetro urbano, quelle imposte dal Codice della Strada (in particolare dagli artt.14 e 21), nonché quelle imposte dalle norme di comune prudenza e diligenza atte ad evitare pericoli ed insidie per gli utenti della strada (le quali, come già detto, avrebbero imposto, quanto meno, di segnalare adeguatamente il pericolo derivante dalla presenza della buca e di provvedere tempestivamente al ripristino del manto stradale). In tema di responsabilità del Comune per insidia stradale la S.C.,

mutando il precedente, contrastato orientamento che individuava talvolta nell'art.2043 c.c. (con onere della prova a carico del danneggiato), talvolta nell'art.2051 c.c. (con onere della prova liberatoria a carico della P.A.) la norma applicabile in caso di insidia stradale su strada posta all'interno del perimetro urbano. ha da tempo consolidato il proprio orientamento nel senso che "dalla proprietà pubblica del comune sulle strade poste all'interno dell'abitato discende per l'ente non solo l'obbligo di manutenzione . . . , ma anche quello di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità di cui all'art.2051 c.c." (ex plurimis, Cass.civ., sez.III, 20/11/1998 n.11749; 21/5/1996 n.4673). La S.C. ha ulteriormente precisato che "in tema di risarcimento del danno, con riferimento alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia dell'ente proprietario di strade demaniali, . . . figura sintomatica della sussistenza dell'effettivo potere di controllo su una strada del demanio stradale è rappresentato dall'essere la stessa ubicata all'interno della perimetrazione del centro abitato" (Cass. civ. sez.III 12/7/2006 n.15779). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art.2051 c.c.) ha base nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connotato nella cosa e nell'esistenza di un effettivo "potere di governo" dell'ente proprietario sulla cosa, al quale potere inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilare in modo da impedire che produca danni a terzi. In presenza di questi due elementi, la norma di cui all'art.2051 c.c. pone a carico dell'ente proprietario-custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta soltanto dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito ovvero dal fatto del terzo (ove il terzo potrebbe essere anche lo stesso danneggiato). La responsabilità dell'ente territoriale convenuto può, dunque, ritenersi fondata ai sensi dell'art.2051 c.c. (atteso l'evidente nesso

eziologico tra la *res*/strada pubblica e l'evento sinistroso e la mancanza di qualsivoglia prova del caso fortuito da parte dell'amministrazione interessata) Proprio il regime della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia rende assolutamente irrilevante ogni contestazione avversaria in ordine alle condizioni di luminosità al momento del fatto ed alla visibilità o meno della buca. Invero, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, con la conseguenza che il danneggiato dovrà provare unicamente la esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla *res*, mentre al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito. E' doveroso ribadire, all'uopo, come la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di responsabilità della P.A. si sia già da tempo consolidata nel senso che la responsabilità oggettiva prevista dall'art.2051 c.c. *"è invocabile anche nei confronti della Pa per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni"* (ex plurimis, Cass. Civ. Sez.III 01/10/2009 n.21072, Cass. Civ. Sez.III 19/11/2009 n.24428, Cass. Civ. Sez.III 19/11/2009 n.24419, Trib. Civ. Benevento 11/5/2009 n.1059, Cass. Civ. Sez.III ord. 09/10/2008 n.24881). Orbene, la responsabilità del custode disciplinata dall'art 2051 c.c., costituisce, come si diceva, una ipotesi di responsabilità oggettiva. In particolare, la S.C. ha più volte ribadito l'insegnamento secondo cui *"la responsabilità del custode disciplinata dall'art.2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare la esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella*

custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito o dalla condotta dello stesso danneggiato" (ex plurimis, Cass. civ. sez.III 18/02/2014 n.3793, Cass. civ. sez.III 19/01/2010 n.713, C. App. Napoli sez.IV 04/10/2013 n.3426). Nella fattispecie oggetto di giudizio risulta certamente provata la derivazione causale dei danni lamentati dall'attore dalla presenza della buca. **Nessuna prova ha, invece, fornito l'ente convenuto circa la derivazione dei danni dal caso fortuito o dal fatto del danneggiato.** Invero, a prescindere dalla invalidità ed inutilizzabilità in rito delle dichiarazioni rese dai testi indicati dal Comune di Alcamo, Culmone Luigi e Manno Graziano (invalidità ed inutilizzabilità di cui si è più diffusamente argomentato nel superiore paragrafo I), si sottolinea che il teste Culmone Luigi, dopo avere dichiarato che all'epoca del fatto sul tratto di strada in questione era presente "come impianto" l'illuminazione pubblica, ha precisato di non essere in grado di affermare se alla data del sinistro l'illuminazione pubblica, presente "come impianto", fosse "o meno funzionante" o se "nei pressi del civico 104 (ove era ubicata la buca, ndr) esista un palo di illuminazione"; mentre il teste Manno Graziano, dopo avere dichiarato che sul medesimo tratto di strada era vigente il limite di 30 Km/h, ha precisato di non potere affermare se "la segnaletica del limite di velocità . . . sia ripetuta ad ogni intersezione o se sia presente". Orbene, non v'è chi non veda come il contenuto delle predette dichiarazioni, oltre che essere inutilizzabile processualmente per i motivi più sopra precisati, sia assolutamente inidoneo a fondare la prova del fortuito e/o della responsabilità/corresponsabilità dell'attore.

Qualora, poi, il Giudicante ritenesse che il caso di specie integra non già una fattispecie di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., bensì una fattispecie di ordinaria responsabilità aquiliana per insidia o trabocchetto ex art.2043 c.c. (con conseguente onere per il danneggiato di

Avv. VINCENZO LAURIA LAURIA

Via Collegio, 9 - Tel./Fax 0924.504429
91011 ALCAMO (TP)

provare i due elementi fondanti la responsabilità dell'ente pubblico, ossia la non visibilità oggettiva del pericolo e la non prevedibilità soggettiva dello stesso), anche in questo caso la responsabilità del convenuto Comune di Alcamo sarebbe comunque innegabile. Invero, come si è più sopra accennato, risulta provato (lo ha riferito il teste di parte attrice Messina Filippo) che al momento del fatto la visibilità era scarsa, in quanto *"il sole era già tramontato ed era buio"*. Pertanto, la buca non era agevolmente visibile (il che integra il presupposto oggettivo della non visibilità dell'insidia). Tanto meno la buca risultava prevedibile da parte dell'attore, considerato che, come ha riferito il teste Messina, *"il fondo stradale del tratto di strada che precedeva la buca era regolare e asfaltato"* e *"il tratto di strada in questione era aperto al pubblico transito e in corrispondenza del luogo dell'accaduto nessuna segnalazione, transenna od altro accorgimento avvisava gli utenti della strada della presenza della buca"*. Cosicché, malgrado l'attore procedesse *"a velocità moderata e sulla propria destra"*, nulla poteva fare per evitare l'imprevedibile buca.

Le evidenze istruttorie hanno, dunque, confutato in modo inequivocabile l'assunto del Comune di Alcamo secondo cui la responsabilità dell'occorso sarebbe da ascrivere in via esclusiva o, in subordine, in via concorsuale all'attore per la velocità sostenuta asseritamente tenuta dallo stesso in relazione al limite di velocità vigente nei centri urbani e per l'asserita prevedibilità della buca con l'uso della ordinaria diligenza. Invero, come, già detto, risulta provato che l'attore procedeva *"a velocità moderata e sulla propria destra"* e che la regolarità del fondo stradale nel tratto che precedeva la buca e l'assenza di qualsivoglia segnalazione di pericolo, in uno alla circostanza che *"il sole era già tramontato ed era buio"* hanno determinato la non visibilità e non prevedibilità dell'insidia. Attese le modalità di accadimento del sinistro, l'attore non poteva fare alcunché per

evitare senza ulteriori rischi la buca, come nulla avrebbe potuto fare qualunque altro conducente avveduto e diligente, di guisa che nessun addebito può essergli fondatamente mosso La condotta negligente e colposa di controparte è stata, dunque, l'unica causa determinante del sinistro.

III

SUL QUANTUM DEBEATUR

In relazione al *quantum debeatur*, si osserva, poi, come risulti provata la circostanza che nell'occorso l'autovettura dell'attore ha subito lo scoppio dello pneumatico della ruota anteriore destra con danneggiamento dei relativi organi di trasmissione (braccio, ammortizzatore, montante e barra accoppiamento), riportando danni per complessivi € 1.304,50, come si evince dal preventivo di spesa e dalla fattura di acquisto dello pneumatico versati in atti (doc.2-3 fascicolo attore). Lo ha confermato il teste Messina Filippo, riferendo che "a causa dell'urto l'autovettura subiva lo scoppio dello pneumatico della ruota anteriore destra con danneggiamento dei relativi organi meccanici di trasmissione". L'altro teste, Messina Agostino, ha invece dichiarato di avere "accertato, periziato e quantificato i danni agli organi meccanici della ruota anteriore destra dell'autovettura BMW Serie 3 targata BA 451 ZB, di proprietà del sig. Ammoscato Vincenzo, come ritratti nelle fotografie prodotte nel fascicolo di parte attore e come indicati nel preventivo di spesa da me redatto, che mi viene esibito" ed ha confermato "il contenuto tutto di detto preventivo, nonché la sua rispondenza alla spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione nello stesso descritti sia per quanto riguarda i materiali di ricambio, che per quanto riguarda la manodopera" (capitolo 10 articolato in citazione). Si sottolinea che il teste Messina Agostino ha riconosciuto i danni quantificati nel proprio preventivo di spesa come quelli ritratti nelle fotografie allegate al fascicolo di

Avv. VINCENZO LAURIA LAURIA

Via Collegio, 9 - Tel./Fax 0924.504429

91011 ALCAMO (TP)

parte attrice (doc.6 fascicolo parte attrice), ossia nella stesse foto che il teste sull'an, Messina Filippo, ha indicato raffigurare i danni riportati dal veicolo attoreo nel sinistro per cui è giudizio (in risposta al capitolo 9 articolato in citazione).

Nessun dubbio, quindi, in merito alla riconducibilità causale dei danni documentati da parte attrice e di quelli quantificati dal teste Messina

Agostino a quelli effettivamente subiti dalla BMW dell'attore in occasione dell'evento sinistoso per cui è giudizio. Come è ben noto, in virtù della ormai

consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito (*ex plurimis*, Cass.civ. n.10023 del 14/10/97, Giud. Pace Ancona 9/9/98, Trib. Bari sez.III 25/5/2005 n.1164, Cass. civ. sez.III 27/01/2010 n.1688) **L'IMPORTO DOVRA' ESSERE**

LIQUIDATO COMPRENSIVO DI IVA, poiché, *"una volta che il danno sia liquidato in riferimento alle spese che il danneggiato dovrà affrontare per eliminare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito (nella specie riparazione, non ancora effettuata, di un autoveicolo), l'obbligazione risarcitoria si estende anche agli oneri accessori e consequenziali, e dunque anche a quello del rimborso dell'IVA cui il danneggiato è tenuto nei confronti del riparatore, obbligato per legge ad addebitarla al committente a titolo di rivalsa, ai sensi dell'art.13 D.P.R. 26/10/1972 n.633"*.

Dovrà essere altresì riconosciuto e liquidato in favore dell'attore il **danno per "FERMO TECNICO"**, **che si chiede espressamente venga liquidato secondo**

equità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., ritenuto che in più occasioni la giurisprudenza (tra tutte, Cass. 28/8/78 n.4009, Pret Foggia 23/5/76, Trib. Catania Sez V 29/1/2000, Cass. civ. Sez.III 14/12/2002 n.17963 in Guida al Diritto n.9/2003 pag.65, Trib. Bari sez.III 25/5/2005 n.1164, Cass. civ. sez.III 09/11/2006 n.23916, Cass. civ. sez.III 21/10/2008 n.25558, G.d.P. Palermo sez.III 23/01/2008 n.4628, Trib. Camerino 19/12/2007) ha avuto modo di

affermare che "il cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale per il mancato uso del medesimo durante il tempo necessario per le riparazioni può ben essere liquidato in via equitativa, **INDIPENDENTEMENTE DA UNA PROVA SPECIFICA**, in difetto di elementi di prova contraria. Ciò che conta è infatti che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, giacché l'auto è, anche durante la sosta, fonte di spese che vanno perdute per il proprietario, ed è soggetta a un naturale deprezzamento di valore, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo". Detto danno potrà e dovrà essere liquidato in via equitativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c. sulla scorta della durata presumibile delle riparazioni (**PARI AD ALMENO 2 GIORNI LAVORATIVI**), e della circostanza che notoriamente il costo medio del nolo giornaliero di un'autovettura della medesima categoria di quella dell'attore ammonta ad € 60,00 circa. Si giungerebbe, in tal modo, ad una quantificazione monetaria di € 120,00 (giorni 2,0 x € 60,00 = € 120,00). Si sottolinea, peraltro, come controparte non abbia contestato la richiesta di **rifusione del danno derivante dal fermo tecnico del veicolo.**

Infine, dovranno essere liquidati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi e/o moratori calcolati nella misura legale dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. Trattandosi, infatti, di debito risarcitorio extracontrattuale (e come tale di debito di valore), per costante giurisprudenza di merito e di legittimità risulteranno dovuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi compensativi calcolati nella misura legale sull'intero importo via via rivalutato dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo (in questo senso si è espressa Cass.civ. Sez.III 3/12/99 n.13470, secondo cui "l'obbligo di risarcire il danno aquiliano costituisce una tipica obbligazione di valore. Ne consegue che, in caso

Avv. VINCENZO LAURIA LAURIA

Via Collegio, 9 - Tel./Fax 0924.504429

91011 ALCAMO (TP)

di ritardo nell'adempimento, spetta al creditore il risarcimento del danno ulteriore rappresentato dalla perdita delle utilità che il godimento tempestivo della somma di denaro gli avrebbe consentito. Quest'ultimo tipo di danno, per convenzione e comodità, può essere liquidato nella forma degli interessi - compensativi -, i quali vanno computati . . . sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero rivalutata in base ad un indice medio - tra l'indice iniziale e quello della data di liquidazione". Nel senso della sentenza testè citata si sono espresse, tra le altre, anche Cass.SS.UU. 17/2/95 n.1712, Cass. 26/8/97 n.7998, Cass. 17/7/97 n.6570, Cass. 1/7/97 n.5845, Trib. Milano 31/1/00 n.896 e Trib. Catania 29/1/00 n.533.

* * * * *


Per l'anzidetto, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, da intendersi qui fedelmente ed integralmente riportate e trascritte

Con vittoria delle spese di lite, come da nota spese che si deposita in uno alla presente, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, ed oltre rimborso forfettario spese generali ex art.2 c.2° D.M. n.55/2014 (15% dei compensi professionali liquidati).

CON RICHIESTA ESPRESSA DI DISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART.93 C.P.C., IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO PROCURATORE ANTISTATARIO, CHE HA ANTICIPATO LE SPESE E NON RISCOSSO I COMPENSI.

Salvis iuribus.

Avv. Vincenzo LAURIA LAURIA



IL CANCELLIERE

Proposta N° 117 / Prot.

Data 26/03/2014



Inviata ai capi gruppo Consiliari

il _____ Prot N° _____

L'impiegato responsabile

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 86 del Reg.

Data 27/03/2014

OGGETTO:

Lite Ammoscato Vincenzo c/Comune di Alcamo -
udienza davanti al Giudice di Pace di Alcamo -
Autorizzazione a resistere in giudizio - nomina legale
Avv. Giovanna Mistretta.

Parte riservata alla Ragioneria

Bilancio _____

ATTO n. _____

Titolo _____ Funzione _____

Servizio _____ Intervento _____

Cap. _____

NOTE

Immediata esecuzione

SI

NO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1) Sindaco | Bonventre Sebastiano |
| 2) Ass. Anz. | Coppola Vincenzo |
| 3) Ass. V/Sindaco | Cusumano Salvatore |
| 4) Assessore | Manno Antonino |
| 5) Assessore | Grimaudo Anna Patrizia Selene |
| 6) Assessore | Papa Stefano |
| 7) Assessore | Lo Presti Lidia |

PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
X		X		
X		X		
X		X		
X		X		
X		X		
X		X		
X		X		

Presiede il Sindaco Dott. **Sebastiano Bonventre**.

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Cristofaro Ricupati**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: Lite Ammoscato Vincenzo c/Comune di Alcamo – udienza davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Premesso:

- L'atto di citazione proposto dal signor Ammoscato Vincenzo dinanzi il Giudice di Pace di Alcamo, notificato a questo Ente, in data 29/01/2014 - Prot. n. 5231 - contro il Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro-tempore, con il quale l'attore chiede il risarcimento dei danni materiali riconducibili al sinistro avvenuto in data 27/02/2013 alle ore 19.45 circa in cui rimaneva coinvolto il sig. Ammoscato Vincenzo alla guida della propria autovettura BMW Serie 3 targata BA 451 ZB; il sig. Ammoscato stava percorrendo la Via Porta Palermo con direzione di marcia centro città S.S. 113 - allorché, giunto in prossimità del civico n. 104, finiva dentro una buca esistente all'interno della propria corsia di marcia, causando all'autovettura dell'attore lo scoppio dello pneumatico della ruota anteriore destra con danneggiamento dei relativi organi di trasmissione;

Tenuto conto:

- dalla relazione del sopralluogo e dai rilievi effettuati del Tecnico del Comune si evince che non si è rilevata la presenza di una buca, tuttavia si è riscontrata la traccia di un ripristino del manto stradale;

- che nella Via Porta Palermo vige il limite di velocità di 30 Km/h e che il danno non è compatibile con la velocità a cui si doveva attenere;

- che il sinistro si è verificato in costanza di rapporto assicurativo tra questo Ente e la Compagnia Ariscom S.p.a., che prevede una franchigia pari ad € 10.000,00 -- giusta art. 12 della polizza RC1/RCO;

- che in caso di soccombenza nel giudizio, l'Ente è tenuto a risarcire € 1.304,50;

Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, per i motivi espressi in narrativa, di resistere in giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Alcamo, per la lite promossa dal Sig. Ammoscato Vincenzo;

Ritenuto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal Sig. Ammoscato Vincenzo dinanzi il Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase, stato e grado del giudizio;

2) di nominare legale del Comune di Alcamo l'avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa in ogni fase, stato e grado del giudizio;

3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;

4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente
Responsabile del procedimento

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Lite Ammoscato Vincenzo c/Comune di Alcamo – udienza davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto (eventuali leggi di settore)
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **Lite Ammoscato Vincenzo c/Comune di Alcamo – udienza davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L. R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Life Ammoscato Vincenzo c/Comune di Alcamo – udienza davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,

Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. Capo E.A.Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario.

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,

Il Dirigente di Settore

Visto: L'Assessore al ramo

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Coppola Vincenzo

F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 30/03/2014 all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTIESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2014

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

Avv. VINCENZO LAURIA LAURIA
Via Collegio, 9 - Tel. e Fax 0924.504429
91011 ALCAMO (TP)



CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 523/1 del 29 GEN. 2014
Assegnatario
29 GEN. 2014

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

ATTO DI CITAZIONE

Il sig **AMMOSCATO Vincenzo**, nato ad Alcamo (TP) il 15/10/1976 (cod. fisc. MMSVCN76R15A176S), ivi residente nella Via Pietro Longo n.3 ed elettivamente domiciliato in Alcamo nella Via Collegio n.9, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Lauria Lauria (cod. fisc.: LRLVCN65H05A176G), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto, dichiarando, ai sensi e per gli effetti dell'art 2 D.P.R. n.68/2005, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art 13 c.3 bis D.P.R. 30/5/2002 n.115 come modificato dall'art 37 D.L. 06/7/2011 n.98, di volere ricevere eventuali comunicazioni al fax numero 0924/504429 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata vincenzo.laurialauria@avvocatitrapani.legalmail.it,

C O P I A

c i t a

il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Alcamo (TP) nella Piazza Ciullo n.1 presso il Palazzo di Città, cod. fisc. 80002630814, a comparire davanti al Giudice di Pace di Alcamo all'udienza che sarà tenuta il giorno **31 Marzo 2014** alle ore nove e seguenti nei locali di Sua ordinaria sede sita in Alcamo nella Via G. Verga n.65, con invito a costituirsi ed a comparire nelle forme ed entro il termine di legge all'udienza indicata e con avvertimento che, in difetto, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire e accogliere le infrascritte domande, per la cui migliore intelligenza si premette a) In data 27/02/2013, alle ore 19.45 circa, l'attore si trovava a transitare nella Via Porta Palermo di Alcamo con direzione di marcia centro città - S.S.113 alla guida della propria autovettura BMW Serie 3 targata BA 451 ZB, allorquando, giunto in prossimità del civico n.104, finiva dentro una profonda buca esistente all'interno della propria corsia di marcia b) Si precisa, all'uopo, che la buca non risultava agevolmente visibile in quanto al momento del fatto era già buio. Così, malgrado

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato, grado e fase del presente giudizio, ivi compresi il procedimento d'appello, la fase esecutiva, nonché l'eventuale opposizione all'esecuzione l'Avv. Vincenzo Lauria Lauria conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge ivi comprese quelle di farsi sostituire, di transigere e conciliare la lite anche ai sensi degli artt. 183 e 317 c.p.c., di nominare altri avvocati ed eleggere domicilio, nonché di chiamare terzi in causa, formulare domande convenzionali, delerere e revocare giuramento decisivo ex art. 233 c.p.c. richiedere provvedimenti in via cautelare proporre querela di falso, rinunciare all'azione, agli atti del giudizio o agli atti esecutivi ex art. 629 c.p.c., nonché accettare la rinuncia Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4 c.3° D.Lgs. n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto di informativa allegato Effeggu domicilio presso lo studio dello stesso in Alcamo nella Via Collegio n.9

Il sottoscritto **AMMOSCATO VINCENZO**
AUTENTICA LA SUPERIORE FIRMA
F.to **VINCENZO LAURIA LAURIA**

procedesse a velocità moderata e regolarmente sulla propria destra, l'attore nulla poteva fare per evitarla. D'altro canto, stante la regolarità del fondo stradale nel tratto di strada che precedeva la buca, ubicato all'interno del perimetro urbano, e stante l'assenza di qualsivoglia segnalazione di pericolo, la buca non era certamente prevedibile. Essa costituiva, dunque, una vera e propria insidia per gli utenti della strada. Si ribadisce, all'uopo, che in corrispondenza del luogo dell'accaduto nessuna segnalazione, transenna od altro accorgimento idoneo avvisava gli utenti della strada della presenza della pericolosa buca.

c) Nell'occorso l'autovettura dell'attore subiva lo scoppio dello pneumatico della ruota anteriore destra con danneggiamento dei relativi organi di trasmissione (braccio, ammortizzatore, montante e barra accoppiamento), riportando danni per complessivi € 1.304,50, come si evince dal preventivo di spesa e dalla fattura di acquisto dello pneumatico che si producono. Il tutto oltre il danno patrimoniale derivante dal fermo tecnico del veicolo, da liquidarsi secondo equità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c.

d) Ai sensi dell'art 2051 c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c., la responsabilità dell'evento deve essere ascritta al convenuto Comune di Alcamo, nella qualità di ente proprietario della strada, come tale tenuto alla manutenzione della stessa, nonché a vigilare affinché il manto stradale danneggiato sia tempestivamente ripristinato e, in ogni caso, affinché la presenza di eventuali buche risulti adeguatamente segnalata e non vi siano fonti di pericolo e insidia per gli utenti della strada. Invero, il convenuto ente territoriale ha palesemente violato l'obbligo di custodia e il precetto del *neminem laedere*, giacchè, nonostante il tratto di strada in questione fosse regolarmente aperto al transito veicolare, ha ommesso di adottare le più elementari cautele e misure imposte dall'obbligo di custodia e vigilanza (art 2051 c.c.) sulle strade comprese all'interno del perimetro urbano, nonché quelle

imposte dal Codice della Strada (in particolare dagli artt 14 e 21) e dalle norme di comune prudenza e diligenza atte ad evitare pericoli ed insidie per gli utenti della strada (le quali, come già detto, avrebbero imposto di segnalare adeguatamente il pericolo derivante dalla deformazione del manto stradale e di provvedere tempestivamente al ripristino della pericolosa buca). Peraltro, in tema di responsabilità del Comune per insidia stradale la S.C., mutando il precedente, contrastato orientamento che individuava talvolta nell'art.2043 c.c. (con onere della prova a carico del danneggiato), talvolta nell'art.2051 c.c. (con onere della prova liberatoria a carico della P.A.) la norma applicabile ai casi di insidia stradale verificatisi su strada posta all'interno del perimetro urbano, ha da tempo consolidato il proprio orientamento nel senso che *"dalla proprietà pubblica del comune sulle strade poste all'interno dell'abitato discende per l'ente non solo l'obbligo di manutenzione . . . , ma anche quello di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità di cui all'art.2051 c.c."* (ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 20/11/1998 n.11749, 21/5/1996 n.4673)

Orbene, poichè il convenuto Comune di Alcamo, sebbene costituito in mora con lettera racc. a.r., non ha provveduto al risoro dei danni subiti da parte attrice, si chiede che

Voglia il Giudice di Pace

Adversis reiectis, ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa, meglio descritto in narrativa, è da addebitare alla negligente e colposa condotta del convenuto Comune di Alcamo, nella qualità di ente proprietario della strada, ai sensi dell'art 2051 c.c. (obbligo di custodia), ovvero, in subordine, ai sensi dell'art 2043 c.c..

Conseguentemente, condannare il Comune di Alcamo, in persona del

Sindaco *pro tempore*, a risarcire e corrispondere a parte attrice tutti i danni subiti, liquidandoli, per le causali di cui in narrativa ed eventualmente anche facendo ricorso a criteri di equità, in complessivi € 1.030,00, tenuto conto del danno patrimoniale patito per effetto del danneggiamento della propria autovettura, nonché del danno patrimoniale derivante dal fermo tecnico del veicolo, da liquidarsi secondo equità ai sensi del combinato disposto degli artt 2056 e 1226 c.c., e comunque liquidarli nella maggiore o minore somma che risulterà congrua ed equa a seguito dell'istruzione del presente giudizio entro il limite del predetto importo di € 1.030,00.

Il tutto oltre rivalutazione monetaria alla stregua degli indici di svalutazione monetaria ISTAT ed interessi compensativi e/o moratori al saggio legale da calcolarsi sull'importo dovuto via via rivalutato dalla data del sinistro a quella dell'effettivo pagamento ovvero, nel caso si raggiunga la somma limite di € 1.030,00, dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento.

Con vittoria delle spese di lite, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, ed oltre rimborso forfettario spese generali, da distrarsi, ai sensi dell'art 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistalarario, che ha anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari

Ai fini e per gli effetti dell'art 9 c.5° L.488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni dichiara che il valore della domanda è di € 1.030,00

In via istruttoria chiede ammettersi

- **PROVA TESTIMONIALE** con il sig. **MESSANA Filippo**, res in Alcamo nella Via SS. Salvatore n.210, sui seguenti capitoli: **1) "Vero è che in data 27/02/2013, alle ore 19 45 circa, ho assistito al sinistro verificatosi nella Via Porta Palermo di Alcamo nel quale rimaneva coinvolta un'autovettura BMW Serie 3 targata BA 451 ZB condotta da un ragazzo". 2) "Vero è che la BMW percorreva la Via Porta**

*Palermo con direzione di marcia centro città - S.S 113"; 3) "Vero è che, giunta in prossimità del civico n.104, la BMW finiva con la ruota anteriore destra dentro una profonda buca ubicata all'interno della propria corsia di marcia"; 4) "Vero è che al momento del fatto il sole era già tramontato ed era buio"; 5) "Vero è che la BMW procedeva a velocità moderata e sulla propria destra"; 6) "Vero è che il fondo stradale del tratto di strada che precedeva la buca era regolare e asfaltato"; 7) "Vero è che al momento del fatto il tratto di strada in questione era aperto al pubblico transito e che in corrispondenza del luogo dell'accaduto nessuna segnalazione, transenna od altro accorgimento avvisava gli utenti della strada della presenza della buca"; 8) "Vero è che a causa dell'urto l'autovettura subiva lo scoppio dello pneumatico della ruota anteriore destra con danneggiamento dei relativi organi meccanici di trasmissione"; 9) "Vero è che le fotografie prodotte nel fascicolo di parte attrice, che mi vengono esibite, ritraggono il luogo del sinistro, la buca ed i danni occorsi al cerchio ruota ed allo pneumatico della BMW", nonché con il sig. **MESSANA Agostino**, dom. in Alcamo nella C da Virgini n.8, per dire 10) "Vero è che ho accertato, periziato e quantificato i danni agli organi meccanici della ruota anteriore destra dell'autovettura BMW Serie 3 targata BA 451 ZB, di proprietà del sig. Ammoscato Vincenzo, come ritratti nelle fotografie prodotte nel fascicolo di parte attrice, che mi vengono esibite, e come indicati nel preventivo di spesa da me redatto, che mi viene esibito, o confermo il contenuto tutto di detto preventivo, nonché la sua rispondenza alla spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione nello stesso descritti sia per quanto riguarda i materiali di ricambio, che per quanto riguarda la manodopera".*

- Chiede, altresì, ai sensi del combinato disposto degli artt.210, 212 e 213 c p c . che il Giudice voglia ordinare al convenuto Comune di Alcamo la **ESIBIZIONE IN GIUDIZIO** della perizia estimativa dei danni subiti dal veicolo attoreo redatta ante

causam) dal proprio fiduciario, Studio Tecnico dr. Luigi Simonetto, con relativi allegati fotografici, al fine di disporre l'acquisizione agli atti del giudizio.


- In caso di contestazione dell'importo dei danni materiali e, all'esito della prova orale sul *quantum debeatur* e della chiesta esibizione in giudizio, chiede ammettersi C.T.U. tecnico-estimativa al fine di verificare, sulla scorta della documentazione in atti, la congruità del preventivo di spesa e della fattura di acquisto prodotti dall'attore e di quantificare l'importo dei danni subiti nel sinistro per cui è causa dall'autovettura dello stesso, nonché la durata e l'importo del fermo tecnico del veicolo danneggiato.

Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova articolati, nonché di dedurre ed articolare ulteriori mezzi di prova e produrre ulteriori documenti in relazione alle richieste e difese avversarie.

Si producono: 1) Copia richiesta risarcitoria datata 04/04/2013, 2) Preventivo di spesa, 3) Fattura acquisto pneumatico; 4) Copia carta circolazione veicolo attoreo, 5) N.3 fotografie luogo sinistro e buca; 6) N.3 fotografie auto danneggiata.

Salvis iuribus

Avv. VINCENZO LAURIA LAURIA



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace di Alcamo, ho notificato il sueslato atto al retroscritto **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Alcamo (TP) nella Piazza Ciullo n.1 presso il Palazzo di Città, ivi consegnandone copia a mani

Stella Caj. 922 Apote. Alcamo

volta quarta d'impiegata, ivi addetta alla ricezione degli atti fate qualificatosi.

Alcamo, li 29/01/2014

Stella Caj. 922
MESSO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 23/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE AMMOSCATO VINCENZO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 275/14.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo li

20.1.2016

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. E. A. Parrino



Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

29.1.16

Il Dirigente di Settore

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)

